SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 ottobre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 ottobre 2004, n. **257.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 ottobre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2004, N. 220.

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis. (Ulteriori interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994).* — *1.* All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, concernente la concessione di un contributo in conto capitale a favore dei soggetti dichiarati danneggiati per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, le parole: "pari al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 75 per cento" e le parole: "nel limite massimo complessivo di lire 300 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo complessivo di euro 259.000".

2. Ai soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1 che hanno beneficiato, oltre che del contributo in conto capitale, anche dei finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 3-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ovvero ai sensi dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 52, comma 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la quota residua del contributo spettante ai sensi del comma 1 è corrisposta mediante riduzione di pari importo della quota capitale del finanziamento qualora lo stesso sia ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che nei loro confronti non sia avvenuto, per effetto della risoluzione dei relativi contratti per inadempimento nel rimborso delle rate, il recupero delle somme insolute da parte delle banche o il pagamento anche parziale a carico dei fondi di garanzia. Nel caso in cui la quota residua del contributo risulti superiore alla quota capitale del finanziamento in essere la differenza è corrisposta al beneficiario da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.

3. Le somme impegnate sui fondi di garanzia gestiti da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa, e che verranno disimpegnate per effetto dell'attuazione della disposizione di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Ai soggetti di cui al comma 2 che hanno beneficiato soltanto del contributo in conto capitale o che hanno rimborsato anticipatamente il finanziamento ottenuto ai sensi delle disposizioni di cui allo stesso comma, nonché ai soggetti di cui all'articolo 4-*bis*, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, che siano in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la quota residua è corrisposta da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.

5. La durata dei finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, concessi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1, è fissata in quindici anni, compreso il periodo di tre anni di preammortamento.

6. La data di decorrenza delle disposizioni di cui al presente articolo è fissata al 1º gennaio 2005. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di attuazione delle disposizioni medesime.

7. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del

decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.

8. Mediocredito centrale spa è autorizzata a versare ad Artigiancassa spa, a valere sulle risorse di cui al comma 7, la somma di 27,1 milioni di euro per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

Art. 1-*ter. (Assunzioni di personale a tempo determinato delle università). — 1.* All'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2004 per le università sono fatte salve inoltre, nel limite di spesa di 500.000 euro, da ripartire secondo le procedure di cui all'articolo 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni a tempo determinato già in essere alla data del 1° gennaio 1998, esclusivamente finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalità di servizi di supporto all'attività di laboratorio e di ricerca dei medesimi atenei; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2004, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 54 del presente articolo".

Art. 1-*quater. (Personale in servizio all'estero presso talune istituzioni scolastiche). — 1.* Il personale docente e il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) di ruolo in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee e presso i lettorati di italiano, in servizio all'11 dicembre 1996, beneficiario della fase transitoria di cui all'articolo 9, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle scuole italiane all'estero del 14 settembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 3 dicembre 2001, che non abbia superato i dodici anni di servizio entro il 31 agosto 2005 nelle sopracitate istituzioni può, a domanda, completare senza soluzione di continuità il periodo massimo di quindici anni di servizio all'estero.

Art. 1-*quinquies. (Differimento di termini). — 1.* All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, sesto periodo, le parole: "30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2005";

b) al comma 1, lettera *b)*, decimo periodo, le parole: "30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2005" e le parole: "31 ottobre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005"».

All'articolo 2:

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, trovano applicazione anche con riferimento alle operazioni di mutuo relative all'acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti ed iscritti. La disposizione del periodo precedente si applica ai mutui erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-*bis*, valutato in 2 milioni di euro per il 2004 ed in 6 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

1-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter*, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

1-*quinquies*. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, le parole: "chiuso entro il 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "in corso alla data del 31 dicembre 2002"»;

nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ed altre disposizioni in materia di imposte sui mutui».

All'articolo 3, al comma 1, le parole: «Il termine di cui all'articolo 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «I termini di cui agli articoli 1 e 2» *e le parole:* «è differito» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono differiti».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-*bis. (Autorizzazione al commissario straordinario dell'associazione italiana della Croce Rossa). — 1.* Il commissario straordinario dell'ente associazione italiana della Croce Rossa, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2004, che qualifica la predetta associazione ente di alto rilievo ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, è autorizzato a ratificare, previo parere dei Ministri vigilanti, le ordinanze commissariali n. 430 del 3 marzo 2003, n. 1541 del 23 luglio 2003, n. 1657 dell'8 settembre 2003 e n. 1996 del 24 novembre 2003, relative alla nuova organizzazione centrale e periferica della struttura amministrativa dell'ente.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3-*ter. (Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191). — 1.* All'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il comma 12 è abrogato.

Art. 3-*quater. (Disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari). — 1.* All'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Gli apporti ai fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell'apporto, si considerano compresi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, tra le opera-

zioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, e nell'articolo 4 della tariffa allegata al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 347 del 1990. La disposizione recata dal presente comma ha effetto dal 1° gennaio 2004".

2. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 123 è abrogato.

Art. 3-*quinquies. (Proroga di termine in materia di aggiornamento professionale). — 1.* Il termine di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è prorogato al 31 dicembre 2007».

Al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché di personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di gestione commissariale della associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3097):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro per la funzione pubblica (MAZZELLA), dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie (STANCA), dal Ministro dell'economia e delle finanze (SINISCALCO) il 20 agosto 2004;

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 3 settembre 2004 con parere delle commissioni 1ª (per presupposti costituzionali) 5ª, 6ª, 10ª e 13ª;

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'8 e il 22 settembre 2004;

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, l'8 il 21 e 22 settembre 2004;

Esaminato in aula il 22 settembre 2004 e approvato il 28 settembre 2004.

Camera dei deputati (atto n. 5303):

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 30 settembre 2004, con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV e parlamentare per le questioni regionali;

Esaminato dalla V commissione (Bilancio) il 6 - 7 - 12 e 13 ottobre 2004;

Esaminato in aula il 7 e 13 ottobre 2004 ed approvato il 15 ottobre 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 3097/*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 15 ottobre 2004, con pareri delle Commissioni 5ª, 7ª e 12ª;

Esaminato dalla 1ª commissione il 19 ottobre 2004;

Esaminato in aula e approvato il 19 ottobre 2004.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 2004.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 2004.

04G0290

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DECRETO 2 luglio 2004.

Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni.

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il comma 1 dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con il quale è stato istituito il Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2003;

Visto il comma 7 dell'art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 27, comma 10, lettera *b)*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001, recante delega di funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo della società dell'informazione al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dott. Lucio Stanca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, recante delega di funzioni in materia di funzione pubblica al Ministro per la funzione pubblica, avv. Luigi Mazzella;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 14 ottobre 2003, con il quale sono state disciplinate le procedure e le modalità di funzionamento del suddetto Fondo;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 14 maggio 2003, pubblicato nella *Gaz-*

zetta Ufficiale del 5 luglio 2003 n. 154, recante utilizzo e disciplina delle funzioni di indirizzo, coordinamento e impulso inerenti il fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all'art. 27, commi 1 e 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il verbale della seduta del Comitato dei Ministri per la società dell'informazione del 29 luglio 2003, con l'allegata tabella riassuntiva, nella quale detto Comitato ha valutato e approvato i progetti ad alto contenuto innovativo ed elevata valenza strategica presentati dalle Amministrazioni centrali, ed ha individuato per sette di tali progetti quale Fondo di finanziamento quello di cui al menzionato comma 1 dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo di cofinanziamento totale pari € 33,7 milioni;

Rilevato che per questi sette progetti è stata seguita la procedura di cui al citato decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 14 maggio 2003, come da documentazione acquisita anche con riferimento al comma 3 dell'art. 1;

Ritenuta la necessità di procedere con urgenza all'erogazione dei finanziamenti stante la rapida evoluzione tecnologica in corso presso le pubbliche amministrazioni e l'esigenza di realizzare in tempi brevi i progetti da finanziare; l'idoneità della procedura prevista dal citato decreto del 14 maggio 2003 a fornire garanzie istruttorie e di valutazione analoghe a quelle previste dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono individuati nell'allegato *A* del presente decreto i progetti già valutati e approvati dal Comitato dei Ministri per la società dell'informazione in data 29 luglio 2003, da sostenere con un cofinanziamento a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1 dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Al finanziamento dei progetti individuati, di costo complessivo pari a € 51.700.000,00, si provvede:

a) quanto a € 18.000.000,00 con i fondi di pertinenza delle Amministrazioni proponenti;

b) quanto a € 33.700.000,00 mediante le risorse finanziarie del citato Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, per l'annualità 2003.

Art. 2.

1. Il cofinanziamento sarà erogato sugli appositi capitoli delle Amministrazioni che gestiscono i progetti mediante decreti di variazioni di bilancio adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa valutazione di congruità del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) a mezzo del parere da rendersi ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 39 del 1993.

Art. 3.

1. Le economie di bilancio derivanti dalle procedure di gara e le somme a qualsiasi titolo risultanti dai minori costi, rispetto a quelli originari, in sede di realizzazione dei progetti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle Amministrazioni interessate, in misura proporzionale al cofinanziamento, per essere riassegnate al fondo di cui all'art. 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 4.

1. Entro sei mesi dalla concessione del contributo, ovvero nove mesi ove sia esperita gara europea, hanno inizio i lavori che sono ultimati nei successivi due anni. In caso di ritardi nella esecuzione o di difformità rispetto al progetto presentato, il soggetto realizzatore è tenuto a restituire le somme ricevute.

2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie vigila sull'esecuzione dei progetti; a tal fine può chiedere relazioni ed effettuare ispezioni.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2004

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
STANCA

Il Ministro per la funzione pubblica
MAZZELLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2004
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 348

ALLEGATO *A*

Amministrazione proponente	Denominazione progetto	Fabbisogno (ml€)	Cofinanziamento (ml€)
Min. difesa	Carta multiservizi difesa	5	2,5
Min. giustizia	Vendite giudiziarie di immobili	15,5	7,0
MIUR	Scuola on-line e portale nazionale dell'offerta formativa	3	2,0
Min. aff. region.	Normeinrete - Regioni	6,2	4,2
Min. interno	Servizi on-line per la prevenzione incendi	3	3,0
Min. interno	Supporto alle decisioni in materia di immigrazione	16	13,0
Min. beni att. cultur.	Network turistico-culturale	3	2,0
	TOTALE (in milioni di euro)	51,7	33,7

04A10204

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

DELIBERAZIONE 23 giugno 2004.

Approvazione del finanziamento di progetti di sussidiarietà per gli anni 2004-2005. (Deliberazione n. 18/2004).

LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Letta la legge n. 184/1983 come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, e dalla legge n. 149/2001;

Letta la delibera n. 163/2003/AE/ALBO del 17 dicembre 2003, contenente il nuovo Albo degli enti autorizzati ai sensi dell'art. 39-*ter* della legge n. 184/1983 come modificato dalla legge n. 476/1998;

Letta la delibera n. 138/2003 del 12 novembre 2003, relativa all'approvazione del bando riguardante il «Finanziamento di progetti di sussidiarietà per gli anni 2004/2005 da realizzarsi nell'ambito dello stanziamento di competenza previsto per l'anno finanziario 2003», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 29 novembre 2003, n. 278;

Rilevato che sono stati presentati trenta progetti da parte degli enti iscritti al sopraindicato Albo;

Rilevato che nel bando n. 138/2003 sono espressamente indicati gli obiettivi per i quali la Commissione per le adozioni internazionali, di seguito chiamata Commissione, avrebbe concesso il finanziamento e che essi consistono in:

a) la deistituzionalizzazione e l'accoglienza dei minori, nella famiglia di origine, in affidamento etero familiare o in casa famiglia;

b) l'aiuto alle madri adolescenti per acquisire competenza genitoriale e sviluppare la relazione di attaccamento;

c) la riduzione del fenomeno dei «bambini di strada» mediante costituzione di case famiglia, laboratori di apprendistato giovanile per adolescenti e/o «focolari», ove possa svilupparsi un corretto processo educativo;

d) la prevenzione di patologie caratteristiche dell'area geografica di riferimento, la cura e l'assistenza medica di minori colpiti da malattie che ne compromettono l'accoglienza sia in affidamento sia in adozione;

e) la riduzione del fenomeno della dispersione scolastica;

f) la valorizzazione di risorse locali e di istituzioni del Paese ove si realizza il progetto, in grado di assicurare negli anni successivi il proseguimento dell'iniziativa promossa, affinché non si vanifichi il beneficio dell'intervento svolto e delle risorse impegnate;

Rilevato che, prima di procedere all'esame dei singoli progetti pervenuti, la Commissione ha considerato i criteri di selezione, già indicati nel bando, approvando la relativa tabella articolata come segue:

corrispondenza del progetto ad uno o più degli obiettivi del bando;

metodologia attuata;

coinvolgimento di istituzioni locali pubbliche e/o private;

concretezza del progetto;

conoscenza della realtà locale;

numero dei beneficiari e risultati attesi;

Ravvisata la necessità di pervenire ad una graduatoria dei progetti da ammettere a finanziamento, la Commissione ha altresì tenuto conto:

dell'entità del finanziamento richiesto;

del numero degli enti coinvolti e dell'entità dell'apporto dei singoli enti;

del numero delle istituzioni italiane e straniere coinvolte;

dei Paesi e degli ambiti territoriali destinatari delle attività di intervento;

del blocco delle adozioni da parte di alcuni Paesi, con particolare riferimento alla Romania;

Considerato inoltre, che ai fini della formazione della graduatoria, la Commissione ha stabilito che:

nel caso in cui i progetti prevedano l'attività di formazione del personale, essa viene positivamente valutata solo se strumentale alla riuscita del progetto e se rivolta a personale non italiano, operante nell'area di destinazione del progetto;

nel caso siano previste voci di spesa non individuate nel bando, vengono ammesse a finanziamento, in via preliminare, quelle indicate nel bando e, in subordine, altre ritenute integrative del progetto;

in caso di parità di valutazione del progetto, ed in presenza di enti presentatori di più progetti, viene data priorità a enti presentatori dell'unico progetto ove gli altri abbiano già ottenuto un posto nella graduatoria;

Premesso che, la Commissione ha ritenuto di attribuire un punteggio massimo di 40, secondo le seguenti modalità:

da 0 a 15 punti per la corrispondenza del progetto agli obiettivi prioritari del bando;

da 0 a 5 punti per la metodologia attuata (coerenza tra obiettivi e costi; utilizzo di strumenti per la progettazione partecipata; la presenza di indicatori di autovalutazione facilmente dimostrabili; utilizzo di un quadro temporale);

da 0 a 5 punti per il coinvolgimento delle organizzazioni e delle Autorità locali;

da 0 a 5 punti per la concretezza del progetto;

da 0 a 5 punti per la conoscenza della realtà locale;

da 0 a 5 punti per la determinatezza ed il numero dei beneficiari e per i risultati attesi;

Considerato che, dall'attribuzione del punteggio come sopra specificato, è conseguita la graduatoria di cui al prospetto allegato che forma parte integrante della presente delibera;

Rilevato che, alcuni progetti risultano essere stati spediti il 28 febbraio 2004, oltre il termine previsto dal bando e, quindi, considerati «fuori termine»;

Rilevato che, alcuni progetti presentati sono stati ritenuti dalla Commissione non corrispondenti agli obiettivi del bando e, ancorché ben articolati, sono stati considerati «non classificati»;

Considerato che, lo stanziamento di € 1.032.951,15 previsto dal bando consente il finanziamento soltanto

dei primi dieci progetti indicati nella graduatoria suddetta e che, pertanto, «non sono ammessi» a finanziamento i progetti che hanno ottenuto un punteggio inferiore a 26;

Considerato che, in base alla graduatoria e alla ripartizione delle risorse, risultano approvati i seguenti dieci progetti:

quattro per l'area geografica dell'Europa orientale:

«Casa Speranza»;

«Prevenzione dell'abbandono minorile e miglioramento dell'integrazione sociale dei bambini in difficoltà»;

«Programma di sostegno sociale e sanitario alle famiglie e ai bambini affetti da paralisi cerebrale»;

«Rostok»;

uno per l'area geografica dell'Asia:

«Bhopal Children House»;

tre per l'area geografica del Centro e Sud America:

«Meninos de rua e meninos abrigados. Prevenzione e reinserimento sociale e familiare di bambini fuori della famiglia»;

«Progetto di prevenzione all'abbandono di bambini e ragazzi residenti nelle zone più povere ed emarginate della Colombia»;

«Manzana Verde»;

due per l'area geografica dell'Africa:

«L'Africa del domani»;

«Sostegno educativo, sanitario e formativo per i bambini dei distretti di Gulele e Chiroo»;

Delibera

all'unanimità dei presenti quanto segue:

a) sono dichiarati «fuori termine» i progetti:

1. «Rom nuovi cittadini d'Europa - Progetto per la prevenzione della dispersione scolastica a favore di preadolescenti ROM istituzionalizzati in Bulgaria, Fed. Russa, Macedonia, Polonia, Slovacchia, Ucraina, Ungheria», presentato dagli enti Famiglia e Minori, Agenzia regionale per le adozioni internazionali Regione Piemonte, A.S.A., Cuore, La Cicogna, Nino Santamarina, Lo Scoiattolo, I Fiori semplici;

2. «Iniziative di sussidiarietà per l'infanzia nel sud-est asiatico: Thailandia, Cambogia, Vietnam», presentato dagli enti Comunità S. Egidio, Azione per un Mondo Unito, I Bambini dell'Arcobaleno, N.A.D.I.A.;

3. «Un nido di speranza», presentato dagli enti A.I.A.U., A.S.A., A.I.P.A., Cuore;

4. «San Paolo - Prevenzione del disagio e abbandono giovanile», presentato dagli enti Progetto Sao Josè, Azione per un Mondo Unito, Gruppo Missioni Asmara;

5. «Apriti sesamo», presentato dagli enti A.I.A.U., A.S.A., A.I.P.A., Cuore;

6. «Attenti a me» presentato dagli enti A.I.A.U., A.S.A., A.I.P.A., Cuore, Famiglia e Minori;

b) sono dichiarati «non classificati» perché non corrispondenti agli obiettivi del bando i progetti:

1. «Cina: Programma di supporto al centro italo-cinese per la solidarietà a favore del disagio infantile e giovanile» presentato dagli enti C.I.F.A., S.J.A.M.O., In Cammino per la Famiglia onlus poiché si tratta della formazione degli operatori dell'istituendo centro italo-cinese per la solidarietà a favore del disagio infantile e giovanile;

2. «Uno sguardo sui bambini ed adolescenti ricoverati nello stato di Espirito Santo - Brasile» presentato dagli enti S.J.A.M.O., C.I.F.A., In Cammino per la Famiglia onlus, in quanto si tratta di indagini, ricerche, monitoraggio, mappatura delle strutture locali di accoglienza dei minori;

3. «Progetto Abomey» presentato dagli enti Nuovi orizzonti per vivere l'adozione (N.O.V.A.), Amici missioni indiane, N.A.D.I.A., I Bambini dell'Arcobaleno, Crescere insieme - Associazione per le adozioni internazionali poiché si tratta di intervento di prevenzione e assistenza mediante la costruzione di un centro di accoglienza;

4. «Renacer» presentato dagli enti A.N.P.A.S., L'Airone - Adozioni Internazionali, S.O.S. Bambino International Adoption in quanto l'obiettivo dichiarato appare raggiungibile dopo un programma annuale di formazione degli operatori e di sensibilizzazione delle scuole e delle famiglie il cui costo rappresenta gran parte del costo totale. Non essendo predeterminati i destinatari, vengono a mancare gli indicatori di valutazione per il raggiungimento degli obiettivi. Pertanto il progetto non risponde pienamente agli obiettivi del bando, tenuto anche che il costo per il coordinamento del progetto appare notevolmente sovradimensionato;

5. «DOM» presentato dagli enti L'Airone - Adozioni internazionali, A.N.P.A.S., S.O.S. Bambino International Adoption, Ariete in quanto pur enunciando come obiettivo sia la deistituzionalizzazione sia la riduzione dei bambini di strada, nei fatti il progetto si articola in attività formativa, di sensibilizzazione e di scambio e confronto. Non essendo predeterminati i destinatari, vengono a mancare gli indicatori di valutazione per il raggiungimento degli obiettivi. Sovradimensionate le spese generali ed il costo del coordinamento del progetto;

6. «Non sei solo.... siamo insieme» presentato dagli enti AAA Associazione Adozioni Alfabeto, A.I.P.A., Ariete poiché si tratta di attività di ristrutturazione;

7. «Mission San Lorenzo hogar tutelar nidito» presentato dagli enti Associazione Teresa Scalfati - Speranza per i minori, I Fiori semplici onlus, Associazione insieme per la Civiltà dell'Amore in quanto si tratta di attività di ristrutturazione;

8. «Diagnosi a distanza attraverso internet e le nuove tecnologie, di patologie pediatriche (malattie del sangue) presentato dagli enti Associazione Teresa Scalfati - Speranza per i Minori, I Fiori semplici onlus, Associazione insieme per la Civiltà dell'Amore poiché è stata riscontrata un'assenza totale di un progetto realizzato dagli enti proponenti trattandosi di offerta di collegamento con un sistema telematico per fornire assistenza sanitaria a distanza;

9. «Centro Integrato per la famiglia», presentato dagli enti Ariete, C.I.F.A., Associazione per l'adozione Internazionale Brutia - onlus, N.A.A.A.;

c) sono dichiarati non ammessi a finanziamento i seguenti progetti perché hanno ottenuto un punteggio inferiore a 26:

1. «Danil - Un'opportunità per il futuro» presentato dagli enti S.O.S. Bambino International Adoption - onlus, A.N.P.A.S., L'Airone - Adozioni internazionali;

2. «Centro di sostegno per il recupero dell'abbandono familiare e della dispersione scolastica», presentato dagli enti Nuovi orizzonti per Vivere l'Adozione (N.O.V.A.), Amici Missioni Indiane, Crescere Insieme, I Bambini dell'Arcobaleno, N.A.D.I.A.;

3. «Integra», presentato dagli enti Il Mantello, A.N.P.A.S., L'Airone - Adozioni internazionali;

4. «Colheita de Esperanca», presentato dagli enti N.A.A.A. - Nucleo Assistenza Adozioni e Affido onlus, Ariete, I Fiori semplici onlus;

5. «Programma di sostegno alle politiche di assistenza e miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie a basso reddito», presentato dagli enti Associazione Teresa Scalfati - Speranza per i minori, I Fiori semplici - onlus, Insieme per la civiltà dell'amore;

Approva

all'unanimità il finanziamento dei seguenti progetti nella misura accanto indicata:

1. «Meninos de rua e meninos abrigados. Prevenzione e reinserimento sociale e familiare di bambini fuori della famiglia» da realizzarsi in Brasile - ambito territoriale Regione di Belèm, presentato dagli enti Ai.Bi. - Associazione amici dei bambini, Il Conventino, Azione per un Mondo Uito onlus, N.A.D.I.A. - coordinatore del progetto ente Ai.Bi. - Associazione amici dei bambini finanziamento approvato € 145.917,75;

2. «L'Africa del domani» da realizzarsi in Etiopia e Madagascar - ambito territoriale Tazà e Antananarivo, presentato dagli enti I Bambini dell'Arcobaleno, N.A.D.I.A., Nuovi Orizzonti per Vivere l'Adozione (N.O.V.A.), coordinatore del progetto ente I Bambini dell'arcobaleno, finanziamento approvato € 53.310,00;

3. «Casa Speranza» da realizzarsi in Ucraina, presentato dagli enti Ariete, C.I.F.A., Associazione per l'Adozione Internazionale Brutia onlus, N.A.A.A. - coordinatore del progetto ente Ariete - finanziamento approvato € 193.600,00;

4. «Progetto di prevenzione all'abbandono di bambini e ragazzi residenti nelle zone più povere ed emarginate della Colombia» da realizzarsi in Colombia - ambito territoriale Bogotà, presentato dagli enti La Dimora onlus, S.O.S. Bambino I.A. onlus, In Cammino per la Famiglia - coordinatore del progetto ente La Dimora onlus - finanziamento approvato € 104.000,00;

5. «Prevenzione dell'abbandono minorile e miglioramento dell'integrazione sociale dei bambini in difficoltà» da realizzarsi in Lituania, ambito territoriale Regioni di Vilnius, Kaunas, Utena, Kaisiadorys, presentato dagli enti A.V.S.I. Associazione Volontari per il Servizio Internazionale, AAA Associazione Adozioni Alfabeto, La Primogenita I.A., Azione per un Mondo Unito onlus - coordinatore del progetto ente AVSI Associazione Volontari per il Servizio Internazionale - finanziamento approvato € 66.042,00;

6. «Bhopal Children House» da realizzarsi in India ambito territoriale Stato del Madhya Pradesh, presentato dagli enti International Adoption - Associazione per la Famiglia, I Fiori Semplici onlus, Senza Frontiere onlus, coordinatore del progetto ente International Adoption - Associazione per la Famiglia, finanziamento approvato € 55.885,93;

7. «Sostegno educativo, sanitario e formativo per i bambini dei distretti di Gulele e Chiroo» da realizzarsi in Etiopia ambito territoriale distretti di Gulele e Chiroo, presentato dagli enti C.I.A.I. - Centro Italiano Aiuti all'Infanzia organizzazione non lucrativa di utilità sociale, Amici Missioni Indiane, Nuovi Orizzonti per Vivere l'Adozione (N.O.V.A.) - coordinatore del progetto ente C.I.A.I. - Italiano Aiuti all'Infanzia organizzazione non lucrativa di utilità sociale finanziamento approvato € 107.400,00;

8. «Programma di sostegno sociale e sanitario alle famiglie e ai bambini affetti da paralisi cerebrale» da realizzarsi in Moldavia, presentato dagli enti Ai.Bi. - Associazione Amici dei Bambini, Il Conventino, Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali Regione Piemonte - coordinatore del progetto ente Ai.Bi. associazione Amici dei Bambini - finanziamento approvato € 99.005,00;

9. «Manzana Verde», da realizzarsi in Argentina - ambito territoriale provincia di Buenos Aires, Diocesi di Gregorio de la Ferrere, presentato dagli enti Associazione Teresa Scalfati - Speranza per i Minori, I Fiori Semplici, Insieme per la Civiltà dell'Amore - coordinatore del progetto ente Associazione Teresa Scalfati - Speranza per i Minori - finanziamento approvato € 47.840,47;

10. «Rostok», da realizzarsi nella Federazione Russa, ambito territoriale città di Balashov, presentato dagli enti Ariete, C.I.F.A., L'Airone - Adozioni Internazionali, N.A.A.A., - coordinatore del progetto ente Ariete finanziamento approvato € 159.950,00;

Dispone:

la comunicazione della presente delibera agli enti coordinatori dei progetti approvati e finanziati;

la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito della Commissione successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo.

Roma, 23 giugno 2004

La presidente: CAVALLO

Allegato 1 alla delibera n. 18/2004
Graduatoria relativa ai progetti di sussidiarietà presentati dagli enti autorizzati iscritti all'Albo di cui all'art. 39 ter della legge 184/83 come modificato dalla legge 476/98

	TITOLO PROGETTO	ENTI AUTORIZZATI ADERENTI	ENTE COORDINATORE DI PROGETTO	AREA GEOGRAFICA	FINANZ. RICHIESTO ALLA C.A.I. €	PUNT	FINANZIAMENTO CONCESSO €
1	CINA: Programma di supporto al centro italo-cinese per la solidarietà a favore del disagio infantile e giovanile	1. C.I.F.A. 2. S.J.A.M.O. 3. IN CAMMINO PER LA FAMIGLIA ONLUS	C.I.F.A - CENTRO INTERNAZIONALE PER L'INFANZIA E LA FAMIGLIA ONLUS	ASIA - CINA	121000,00	N.C.	———
2	Uno sguardo sui bambini ed adolescenti ricoverati nello stato di Espirito Santo - Brasile	1. S.J.A.M.O. 2. C.I.F.A. 3. IN CAMMINO PER LA FAMIGLIA ONLUS	S.J.A.M.O. (SAO JOSE' AMICI NEL MONDO)	AMERICA LATINA - BRASILE	78907,00	N.C.	———
3	Progetto Abomey	1. NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE 2. AMICI MISSIONI INDIANE 3. N.A.D.I.A. 4. I BAMBINI DELL'ARCOBALENO 5. CRESCERE INSIEME - ASSOCIAZIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI	NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE (N.O.V.A.)	AFRICA - BENIN	890267,00	N.C.	———
4	Renacer	1. A.N.P.A.S. 2. L'AIRONE - ADOZIONI INTERNAZIONALI 3. S.O.S. BAMBINO I.A.	A.N.P.A.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	AMERICA LATINA - COSTA RICA	270250,00	N.C.	———
5	"DOM"	1. L'AIRONE - ADOZIONI INTERNAZIONALI 2. A.N.P.A.S. 3. S.O.S. BAMBINO I.A. 4. ARIETE	L'AIRONE - ADOZIONI INTERNAZIONALI	EUROPA - RUSSIA	210650,00	N.C.	———
6	DANIL - Un'opportunità per il futuro	1. S.O.S. BAMBINO I.A. 2. A.N.P.A.S. 3. L'AIRONE - ADOZIONI INTERNAZIONALI	S.O.S. BAMBINO INTERNATIONAL ADOPTION - ONLUS	EUROPA - UCRAINA	204350,00	25	———
7	Centro di sostegno per il recupero dell'abbandono familiare e della dispersione scolastica	1. NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE (NOVA) 2. AMICI MISSIONI INDIANE 3. CRESCERE INSIEME 4. I BAMBINI DELL'ARCOBALENO 5. N.A.D.I.A.	NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE (N.O.V.A.)	AFRICA MAURITANIA	87530,00	14	———

	TITOLO PROGETTO	ENTI AUTORIZZATI ADERENTI	ENTE COORDINATORE DI PROGETTO	AREA GEOGR A FICA	FINANZ. RICHIESTO ALLA C.A.I. €	PUNT	FINANZIA MENTO CONCESSO €
8	Progetto di prevenzione all'abbandono di bambini e ragazzi residenti nelle zone più povere ed emarginate della Colombia	1. LA DIMORA - ONLUS 2. S.O.S. BAMBINO I.A. ONLUS 3. IN CAMMINO PER LA FAMIGLIA	LA DIMORA - ONLUS	AMERICA L. - COLOM BIA	104000,00	34	104000,00
9	INTEGRA	1. IL MANTELLO 2. A.N.P.A.S. 3. L'AIRONE - ADOZIONI INTERNAZIONALI	IL MANTELLO	EUROPA - BULGA RIA	229050,00	20	———
10	COLHEITA DE ESPERANCA	1. N.A.A.A. - NUCLEO ASSSITENZA ADOZIONI E AFFIDO 2. ARIETE 3. I FIORI SEMPLICI - ONLUS	N.A.A.A. - NUCLEO ASSISTENZA ADOZIONI E AFFIDO ONLUS	AFRICA - MOZAMBI CO	139300,00	12	———
11	Sostegno educativo, sanitario e formativo per i bambini dei distretti di Gulele e Chiroo	1. C.I.A.I. 2. AMICI MISSIONI INDIANE 3. NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE (N.O.V.A.)	C.I.A.I. - CENTRO ITALIANO AIUTI ALL'INFANZIA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE	AFRICA - ETIOPIA	287369,00	29	107400,00
12	Prevenzione dell'abbandono minorile e miglioramento dell'integrazione sociale dei bambini in difficoltà	1. A.V.S.I. 2. AAA ASSOCIAZIONE ADOZIONI ALFABETO 3. LA PRIMOGENITA I.A. 4. AZIONE PER UN MONDO UNITO ONLUS	A.V.S.I. ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER IL SERVIZIO INTERNAZIONALE	EUROPA - LITUANIA	66042,00	31	66042,00
13	BHOPAL CHILDREN HOUSE	1. INTERNATIONAL ADOPTION 2. I FIORI SEMPLICI - ONLUS 3. SENZA FRONTIERE ONLUS	INTERNATIONAL ADOPTION - ASSOCIAZIONE PER LA FAMIGLIA	ASIA - INDIA	55885,93	29	55885,93
14	NON SEI SOLO...SIAMO INSIEME	1. AAA ASSOCIAZIONE ADOZIONI ALFABETO 2. A.I.P.A. 3. ARIETE	AAA ASSOCIAZIONE ADOZIONI ALFABETO	EUROPA - BIELO RUSSIA	130117,06	N.C.	———
15	Meninos de rua e meninos abrigados. Prevenzione e reinserimento sociale e familiare di bambini fuori della famiglia	1. Ai.Bi. - ASS. AMICI DEI BAMBINI 2. IL CONVENTINO 3. AZIONE PER UN MONDO UNITO ONLUS 4. N.A.D.I.A.	Ai.Bi. - ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI	AMERICA L. - BRASILE	211417,75	37	145917,75

	TITOLO PROGETTO	ENTI AUTORIZZATI ADERENTI	ENTE COORDINATORE DI PROGETTO	AREA GEOGRAFICA	FINANZ. RICHIESTO ALLA C.A.I. €	PUNT	FINANZIAMENTO CONCESSO €
16	Programma di sostegno sociale e sanitario alle famiglie e ai bambini affetti da paralisi cerebrale	1. Ai.Bi. - ASS. AMICI DEI BAMBINI 2. IL CONVENTINO 3. AGENZIA REG.LE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI REGIONE PIEMONTE	Ai.Bi. - ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI	EUROPA - MOLDAVIA	158965,00	28	99005,00
17	Programma di sostegno alle politiche di assistenza e miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie a basso reddito	1. ASS. TERESA SCALFATI 2. I FIORI SEMPLICI - ONLUS 3. INSIEME PER LA CIVILTA' DELL'AMORE	ASSOCIAZIONE TERESA SCALFATI - SPERANZA PER I MINORI	AMERICA L. ARGENTINA	41906,00	10	——
18	"Manzana verde"	1. ASS. TERESA SCALFATI 2. I FIORI SEMPLICI 3. INSIEME PER LA CIVILTA' DELL'AMORE	ASSOCIAZIONE TERESA SCALFATI - SPERANZA PER I MINORI	AMERICA L. - ARGENTINA	85270,00	27	47840,47
19	Mission San Lorenzo Hogar Tutelar Nidito	1. ASS. TERESA SCALFATI 2. I FIORI SEMPLICI - ONLUS 3. INSIEME PER LA CIVILTA' DELL'AMORE	ASSOCIAZIONE TERESA SCALFATI - SPERANZA PER I MINORI	AMERICA L. - BOLIVIA	22511,05	N.C.	——
20	Diagnosi a distanza attraverso internet e le nuove tecnologie, di patologie pediatriche (malattie del sangue)	1. ASS. TERESA SCALFATI 2. I FIORI SEMPLICI - ONLUS 3. ASS. INSIEME PER LA CIVILTA' DELL'AMORE	ASSOCIAZIONE TERESA SCALFATI - SPERANZA PER I MINORI	EUROPA - MOLDAVIA	207938,00	N.C.	——
21	Rom: nuovi cittadini d'Europa - Progetto per la prevenzione della dispersione scolastica a favore di preadolescenti ROM istituzionalizzati in Bulgaria, Fed. Russa, Macedonia, Polonia, Slovacchia, Ucraina, Ungheria	1. FAMIGLIA E MINORI 2. AGENZIA REG.LE PER LE ADOZIONI INTERNAZ. REG. PIEMONTE 3. A.S.A. 4. CUORE 5. LA CICOGNA 6. NINO SANTAMARINA - ONLUS 7. LO SCOIATTOLO 8. I FIORI SEMPLICI - ONLUS	FAMIGLIA E MINORI	EUROPA - Bulgaria, Russia, Macedonia, Polonia, Slovacchia, Ucraina, Ungheria	306200,00	FUORI TERMINE	——
22	L'AFRICA DEL DOMANI	1. I BAMBINI DELL'ARCOBALENO 2. N.A.D.I.A. 3. NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE (N.O.V.A.)	I BAMBINI DELL'ARCOBALENO	AFRICA - ETIOPIA, MADAGASCAR	91795,00	35	53310,00

	TITOLO PROGETTO	ENTI AUTORIZZATI ADERENTI	ENTE COORDINATORE DI PROGETTO	AREA GEOGRAFICA	FINANZ. RICHIESTO ALLA C.A.I. €	PUNT	FINANZIAMENTO CONCESSO €
23	Iniziative di sussidiarietà per l'infanzia nel sud-est asiatico: Thailandia, Cambogia, Vietnam	1. COMUNITA' S. EGIDIO ACAP 2. AZIONE PER UN MONDO UNITO - ONLUS 3. I BAMBINI DELL'ARCOBALENO 4. N.A.D.I.A.	COMUNITA' S. EGIDIO ACAP	ASIA - Thailandia, Cambogia, Vietnam	207137,58	FUORI TERMINE	———
24	UN NIDO DI SPERANZA	1. A.I.A.U. 2. A.S.A. 3. A.I.P.A. 4. CUORE	A.I.A.U. - ASSOCIAZIONE IN AIUTI UMANITARI SEDE REGIONALE TOSCANA	AFRICA - ETIOPIA	284160,00	FUORI TERMINE	———
25	SAN PAOLO - PREVENZIONE DEL DISAGIO E ABBANDONO GIOVANILE	1. PROGETTO SAO JOSE' 2. AZIONE PER UN MONDO UNITO - ONLUS 3. GRUPPO MISSIONI ASMARA	PROGETTO SAO JOSE'	AMERICA L. BRASILE	254770,75	FUORI TERMINE	———
26	APRITI SESAMO	1. A.I.A.U. 2. A.S.A. 3. A.I.P.A. 4. CUORE	A.I.A.U. - ASSOCIAZIONE IN AIUTI UMANITARI SEDE REGIONALE TOSCANA	EUROPA ASIA AFRICA	302600,00	FUORI TERMINE	———
27	ATTENTI A ME	1. A.I.A.U. 2. A.S.A. 3. A.I.P.A. 4. CUORE 5. FAMIGLIA E MINORI	A.I.A.U. - ASSOCIAZIONE IN AIUTI UMANITARI SEDE REGIONALE TOSCANA	EUROPA - Romania, Ucraina, Moldavia	332850,00	FUORI TERMINE	———
28	CASA SPERANZA	1. ARIETE 2. C.I.F.A. 3. ASSOCIAZIONE PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE BRUTIA - ONLUS 4. N.A.A.A.	ARIETE	EUROPA - UCRAINA	193300,00	34	193600,00
29	CENTRO INTEGRATO PER LA FAMIGLIA	1. ARIETE 2. C.I.F.A. 3. ASSOCIAZIONE PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE BRUTIA - ONLUS 4. N.A.A.A.	ARIETE	EUROPA - Romania	206250,00	N.C.	———
30	ROSTOK	1. ARIETE 2. C.I.F.A. 3. L'AIRONE - ADOZIONI INTERNAZIONALI 4. N.A.A.A.	ARIETE	EUROPA RUSSIA	167150,00	26	159950,00
	TOTALE						1032951,15

04A10176

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Ester a r.l.», in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative e loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Esaminato il verbale di mancata revisione del 9 giugno 2004 e successivo mancato accertamento del 6 luglio 2004, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 223-*septiesdecies*;

Decreta:

La società cooperativa «Ester a r.l.», con sede in Molfetta, pos. n. 6906/251558, costituita per rogito del notaio Ignazio Ancona in data 16 novembre 1990, repertorio n. 16590, codice fiscale n. 04221870720, registro società n. 10464, omologato dal Tribunale di Trani, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati possono presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Bari, 13 settembre 2004

Il dirigente: BALDI

04A10150

DECRETO 13 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Peuceti a r.l.», in Gravina in Puglia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative e loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Esaminato il verbale di mancata revisione del 6 ottobre 2004 e successivo mancato accertamento del 2 agosto 2004, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 223-*septiesdecies*;

Decreta:

La società cooperativa «Peuceti a r.l.», con sede in Gravina in Puglia, pos. n. 8900 costituita per rogito del notaio Nicola Berloco in data 19 marzo 1986, repertorio n. 73117, codice fiscale n. 03497470728, R.E.A. n. 261760, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati possono presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Bari, 13 settembre 2004

Il dirigente: BALDI

04A10151

DECRETO 13 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Polizia Penitenziaria a r.l.», in Trani.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative e loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Esaminato il verbale di mancata revisione del 2 agosto 2004, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 223-*septiesdecies*;

Decreta:

La società cooperativa «Polizia Penitenziaria a r.l.», con sede in Trani, posizione n. 7243, costituita per rogito del notaio Carlo Cicolani in data 20 novembre 1992, repertorio n. 54887, codice fiscale n. 04407730722, registro società n. 11680, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati possono presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Bari, 13 settembre 2004

Il dirigente: BALDI

04A10152

DECRETO 20 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Logistik Service 3000» a r.l., in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista le legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 13 maggio 2003, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Logistik Service 3000» a r.l., con sede in Bari, n. pos. 8783 costituita per rogito del notaio Domenico Damascelli in data 23 febbraio 2001, repertorio n. 2439, c.f. n. 05663900727, R.E.A. n. 431891, omologato dal Tribunale di Bari, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 20 settembre 2004

Il dirigente: BALDI

04A10149

DECRETO 6 ottobre 2004.

Scioglimento di otto società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che prevede lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative e dei loro consorzi, nel testo di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1, ora novellato dal 1º gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 per la determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative.

Considerato che dagli atti dell'ufficio registro delle imprese, presso la Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Bologna e dagli atti di questa direzione, relativi alle ispezioni ordinarie biennali, si rileva che gli enti cooperativi di cui al presente decreto non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che non risulta per gli stessi enti, l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 delle società cooperative:

1. «Archeocis cooperativa archeologica interventi scientifici a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Federico Fassò in data 26 ottobre 1988, repertorio n. 26121/175, tribunale di Bologna, BUSC n. 3957/238144, codice fiscale n. 03847880378, REA BO/319441;

2. «Edificatrice Canova a r.l.», con sede in Imola (Bologna), costituita con rogito notaio dott. Appio Alvisi in data 11 ottobre 1973, repertorio n. 117155/8709, tribunale di Bologna, BUSC n. 2732/128895, codice fiscale n. 03075060370, REA BO/220227;

3. «Edificatrice Alba a r.l.», con sede in Imola (Bologna), costituita con rogito notaio dott. Appio Alvisi in data 3 gennaio 1975, repertorio n. 127067/9217, tribunale di Bologna, BUSC n. 2831/137085, codice fiscale n. 02091990370, REA BO/225522;

4. «Uni-Coop. Società cooperativa di consumo a r.l.», con sede in Bologna costituita con rogito notaio dott. Piero Alvisi in data 19 maggio 1986, repertorio n. 112156/13857, tribunale di Bologna, BUSC n. 3792/221823, codice fiscale n. 03596440374, REA BO/302639;

5. «Edificatrice Garibaldi Ozzano a r.l.», con sede in Ozzano dell'Emilia (Bologna), costituita con rogito notaio dott. Appio Alvisi in data 8 settembre 1979, repertorio n. 171844/11001, tribunle di Bologna, BUSC n. 3282/173066, codice fiscale n. 03106970373, REA BO/250977;

6. «Edilizia Tergestum a r.l. tra dipendenti dell'amministrazione di P.S.», con sede in Bologna costituita con rogito notaio dott. Angelo Borsci in data 16 febbraio 1965, repertorio n. 12347, tribunale di Bologna, BUSC n. 906/92796, codice fiscale, REA BO/172201;

7. «Job Italia a r.l.», con sede in Bologna via Montebello n. 2, costituita con rogito notaio dott. Stefano Mazzetti in data 22 gennaio 1998, repertorio n. 2761/1085, tribunale di Bologna, BUSC n. 4627/288705, codice fiscale n. 01852401205, REA BO/394216;

8. «Aposa a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Giulio Filiberti in data 26 maggio 1977, repertorio n. 30123, tribunale di Bologna, BUSC n. 2317/70799, codice fiscale n. 01177940374, REA BO 237253.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a cura dell'autorità di vigilanza, verrà informato il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente di Bologna per definire la cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.

Bologna, 6 ottobre 2004

Il direttore provinciale: CASALE

04A10161

DECRETO 8 ottobre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di quattro società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PAVIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciale del lavoro per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, secondo e terzo comma, che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Preso atto dalla disamina degli atti in possesso di questa direzione provinciale del lavoro e delle visure camerali acquisite che le sotto elencate società cooperative sono in liquidazione ordinaria e che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* citato in premessa, sono cancellate dal registro delle imprese:

1. società cooperativa edilizia «Aurora a r.l.», in liquidazione dal 13 novembre 1969 con sede in Retorbido (Pavia), costituita per rogito notaio Giovanni Adamo in data 23 dicembre 1962, repertorio n. 5071/1361, registro R.E.A. n. 102528 della C.C.I.A.A. di Pavia, BUSC n. 95/75184;

2. società cooperativa «Tessile Pavese a r.l.», in liquidazione dal 22 gennaio 1956 con sede in Pavia, costituita per rogito notaio Claudio De Lutti in data 17 settembre 1947, repertorio n. 4421/7463, registro R.E.A. n. 54232 della C.C.I.A.A. di Pavia, BUSC n. 560/16352;

3. società cooperativa edilizia «Condominio Viale Italia a r.l.» in liquidazione dal 10 novembre 1963 con sede in S. Nazzaro de' Burgondi (Pavia), costituita per rogito notaio Primo Debiaggi in data 18 marzo 1962, repertorio n. 1207/450, registro R.E.A. n. 98794 della C.C.I.A.A. di Pavia, BUSC n. 748/72252;

4. società cooperativa «Bellaria a r.l.», in liquidazione dal 27 dicembre 1996 con sede in Pieve del Cairo (Pavia), costituita per rogito notaio Ugo Reitano in data 13 marzo 1986, repertorio n. 36788/8045, registro R.E.A. n. 171666 della C.C.I.A.A. di Pavia, BUSC n. 1425/219779.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa direzione provinciale del lavoro - via Trieste, 25, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese, territorialmente competente, l'elenco delle sopra citate società cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Pavia, 8 ottobre 2004

Il direttore provinciale: SIMONELLI

04A10162

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 settembre 2004.

Modifica del decreto dirigenziale 29 dicembre 2003, relativo al progetto autonomo, già ammesso al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato M.I.U.R.;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 24 giugno 2003, ed in particolare il progetto n. 10036 presentato da STMicroelectronics S.r.l., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003, con il quale il progetto n. 10036 presentato da STMicroelectronics S.r.l., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593;

Considerato che, all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003, con riferimento al progetto n. 10036 presentato da STMicroelectronics S.r.l., per mero errore materiale, nella Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi, è stato imputato l'importo di € 100.400,00 in zona eleggibile lettera *c)* anziché in zona eleggibile Ob. 2/Phasing Out;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 10036 presentato da STMicroelectronics S.r.l., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003, per il progetto n. 10036 presentato da STMicroelectronics S.r.l. è conseguentemente ridotto di € 5.035,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 10036

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 10036 del 31/07/2001 Comitato del 24/06/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: DNA-Microarray integrato su silicio per la determinazione attiva dell''espressione genetica ad uso clinico diagnostico

Inizio: 01/06/2002

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 04/12/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

STMicroelectronics S.R.L.
AGRATE BRIANZA (MI)

CIB - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO BIOTECNOLOGIE
TRIESTE (TS)

CNR-IBFSNC
Catania (CT)

- Costo Totale ammesso Euro 6.488.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 6.488.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 0,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 5.974.400,00	€ 0,00	€ 5.974.400,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 255.400,00	€ 0,00	€ 255.400,00
Non Eleggibile	€ 258.200,00	€ 0,00	€ 258.200,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 6.488.000,00	€ 0,00	€ 6.488.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70 %	45 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	65 %	40 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60 %	35 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	60 %	35 %	0 %	0 %
Extra UE	60 %	35 %	0 %	0 %

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 10036

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	4.490.240,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

04A10133

DECRETO 20 settembre 2004.

Modifica del decreto dirigenziale 18 dicembre 2000, relativo al progetto autonomo, già ammesso al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visti il decreto dirigenziale n. 861 del 18 dicembre 2000, con il quale la Tecnosil S.p.a., prot. n. 4120, è stata ammessa al finanziamento;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione dell'8 giugno 2004, di cui al punto 8 del resoconto sommario, in merito alla richiesta di variazione contrattuale avanzata dal soggetto richiedente;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1) Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

4120 Tecnosil S.p.a. - Castelverde (Cremona), realizzazione di cavi elettrici per alte temperature con isolamento a reticolazione per irraggiamento con electron beam;

rispetto a quanto decretato in data: 18 dicembre 2000;

variazione di titolarità: da Tecnosil S.p.a. alla Siltek S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A10134

DECRETO 27 settembre 2004.

Modifica al decreto dirigenziale 21 giugno 2004, relativo ai progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato M.I.U.R.;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 10 giugno 2003, ed in particolare il progetto n. 9260 presentato dalla Ariston S.r.l., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 790 del 21 giugno 2004, con il quale il progetto n. 9260 presentato dalla Ariston S.r.l., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593;

Considerato che all'art. 1 del citato decreto dirigenziale, nella scheda allegata (Allegato 1), relativamente al progetto n. 9260 presentato dalla Ariston S.r.l., nel calcolo dell'intervento non sono stati considerati, ai fini delle agevolazioni, l'Università degli studi «Federico II» di Napoli e la Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, quali enti pubblici di ricerca e/o Università e quindi beneficiari del solo contributo nella spesa;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 790 del 21 giugno 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 9260 presentato dalla Ariston S.r.l., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 790 del 21 giugno 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il credito agevolato concesso con decreto dirigenziale n. 790 del 21 giugno 2004, per il progetto n. 9260 presentato dalla Ariston S.r.l. è conseguentemente ridotto di € 2.069.928,00 e il contributo nella spesa è conseguentemente aumentato di € 881.661,50.

3. La spesa complessiva, relativamente al progetto n. 9260 presentato dalla Ariston S.r.l., è ridotta di € 1.188.266,50.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 9260

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 9260 del 18/09/2002 Comitato del 10/06/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: Tecnologie integrate di Depurazione

Inizio: 18/12/2002

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

ARISTON S.R.L.
Casoria (NA)

Casa Olearia Italiana S.p.A.
MONOPOLI (BA)

Conceria U. Russo S.p.A.
ARZANO (NA)

ENEA - ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE
S. Maria di Galeria (RM)

Oleifici Ielso S.R.L.
MONOPOLI (BA)

Pomigliano Ambiente S.p.A.
POMIGLIANO D'ARCO (NA)

STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI
NAPOLI (NA)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI
NAPOLI (NA)

- Costo Totale ammesso Euro 7.496.010,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 5.858.430,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.637.580,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 5.858.430,00	€ 1.637.580,00	€ 7.496.010,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 5.858.430,00	€ 1.637.580,00	€ 7.496.010,00

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 9260

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	4.166.820,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.600.925,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

04A10131

DECRETO 5 ottobre 2004.

Modifica del decreto 21 giugno 2004, relativo ai progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 16 dicembre 2003, ed in particolare il progetto n. 8204 presentato dalla E. Stancampiano S.p.a., per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 790 del 21 giugno 2004, con il quale il progetto n. 9260 presentato dalla Ariston S.r.l., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Considerato che all'art. 1 del citato decreto dirigenziale, nella scheda allegata (Allegato 1), relativamente al progetto n. 8204 presentato dalla E. Stancampiano S.p.a., per mero errore materiale nella Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi, sono stati imputati, sia per la ricerca industriale che per lo sviluppo precompetitivo, specifici costi in zona Elegg. Ob. 2/Phasing Out anziché in zona Eleggibile lettera *c)*;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 790 del giugno 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 8204 presentato dalla E. Stancampiano S.p.a., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 790 del 21 giugno 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il credito agevolato concesso con decreto dirigenziale n. 790 del 21 giugno 2004, per il progetto n. 8204 presentato dalla E. Stancampiano S.p.a. è conseguentemente ridotto di euro 1.600,00 e i contributo nella spesa è conseguentemente aumentato di euro 1.600,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: CRISCIUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 8204

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 8204 del 09/08/2002 Comitato del 16/12/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: Innovazione tecnologica di prodotto e di processo nella progettazione e produzione di oggetti in argento

Inizio: 01/01/2004

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

E. Stancampiano S.p.A.
PALERMO (PA)

- Costo Totale ammesso Euro 706.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 530.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 176.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 65.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 512.000,00	€ 162.000,00	€ 674.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 18.000,00	€ 14.000,00	€ 32.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 530.000,00	€ 176.000,00	€ 706.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	50 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	50 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	30 %	55 %	50 %
Extra UE	45 %	30 %	55 %	50 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	326.600,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	344.200,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

04A10135

DECRETO 6 ottobre 2004.

Ammissione ai progetti autonomamente presentati per attività di ricerca, proposte da costituende società, per un impegno di spesa di € 306.675,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato M.I.U.R.;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta Commissione;

Visto il parere espresso dal Comitato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 20 luglio 2004;

Visto il D.D. n. 1911/Ric. dell'11 novembre 2003 di ripartizione, per l'anno 2003, delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca ammontanti complessivamente, per gli interventi di cui al richiamato art. 11, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, a € 6.467.471,33;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca è ammesso agli interventi previsti all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:

Progetto 7/3

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Alessandro Marongiu, Paolo Palazzari, Vittorio Rosato, ENEA, Albatel S.p.A.
- **Protocollo N.** 8751 del 21/10/2003.

- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** HARWEST "HARdWare and software co-dEsign for computing sySTems"
  - **Inizio:** dall'approvazione del progetto
    Durata Mesi: .36

- **Costituenda Società:** YLICHRON – Società a Responsabilità Limitata
- **Classificazione** : PMI

- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 21/10/2003

- **Costo Totale ammesso** **€ 696.000,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 530.700,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo** **€ 165.300,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 530.700,00	€ 165.300,00	€ 696.000,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 530.700,00	€ 165.300,00	€ 696.000,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	%	%
Eleggibile lettera c)	%	%
Eleggibile Obiettivo 2	%	%
Non Eleggibile	50%	25%

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 306.675,00

Art. 2.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione della società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Ai sensi del comma 17, dell'art. 11, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:

impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;

assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il M.I.U.R. delle proprie intenzioni;

partecipare a manifestazioni a richiesta del M.I.U.R. e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;

indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al M.I.U.R. in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

La relativa spesa di € 306.675,00 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per l'anno 2003, così ripartita:

sezione aree nazionali € 306.675,00.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A10132

DECRETO 7 ottobre 2004.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'articolo 14 del decreto ministeriale 8 agosto 2004, n. 593.

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 — modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 — e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito Albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'Albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo Albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 1171/Ric. del 28 settembre 2004, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Viste le richieste di iscrizioni all'Albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 28 settembre 2004, dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'Albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'Albo di cui in premessa:

Veneto:

Flexa S.r.l., via delle Industrie, 11 - 31014 Colle Umberto (Treviso);

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 29.56.3 - Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali n.c.a.

Punto di primo contatto:

tel. 0438-38565 - E-mail ottavio.zaros@flexa.it;

fax 0438-38767 - sito Internet: www.flexa.it.

Umbria:

Iride S.r.l., via Caduti del Lavoro, 50 - 06124 Perugia;

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

K 73.1 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;

K 74.20.3 - Servizi di ingegneria integrata;

M 80.30.3 - Scuole e corsi di formazione speciale.

Punto di primo contatto:

tel. 075-5025751 - E-mail nfaina@demetraspa.it;

fax 075-5025759 - sito Internet.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2004

Il dirigente: COBIS

04A10083

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 11 ottobre 2004.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione ed al valore aggiunto, per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per la provincia di Caserta.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativa al riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;

Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, dalla Camera di commercio di Caserta, di cui all'allegato *A* del presente decreto;

Vista la relazione presentata dal Gruppo di lavoro, costituito con decreto ministeriale 21 dicembre 1995 e successive modificazioni, riunitosi il 13 settembre 2004 per la verifica dei predetti dati, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive espresse dalla succitata relazione;

Riscontrata la necessità di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;

Decreta:

Art. 1.

I dati di cui all'allegato *A*, forniti dalla Camera di commercio di Caserta per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Art. 2.

Si dispone la pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2004

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO *A*

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Servizio Centrale Camere di Commercio - Ufficio B2

CAMERA DI COMMERCIO DI CASERTA

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice di occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	17.578	18,8	604.270,93
Artigianato	10.838	9,7	471.241,96
Industria	12.016	27,4	1.653.024,61
Commercio	26.789	17,1	841.103,25
Cooperative	2.265	2,2	153.417,36
Turismo	3.260	3,3	147.236,54
Trasporti e spedizioni	2.144	6,3	562.043,14
Credito	687	1,5	244.693,33
Assicurazioni	665	0,6	41.617,44
Servizi alle imprese	3.690	7,0	886.983,47
Altri settori	1.976	6,1	237.331,33
Tot.	81.908	100,0	5.842.963,36

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2003.

04A10093

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA UNIFICATA

(art. 8, decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)

ACCORDO 23 settembre 2004.

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente i criteri e le procedure per la concessione, alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, dei contributi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, relativi all'anno 2001.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 23 settembre 2004;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;

Premesso che sull'applicazione del disposto di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, i rappresentanti delle Autonomie regionali e locali hanno rappresentato l'esigenza di una condivisione dei criteri di istruttoria delle pratiche di concessione alle organizzazioni di volontariato della protezione civile dei contributi relativi l'anno 2001;

Tenuto conto delle oggettive esigenze di rispettare limiti di tempo imposti dall'Ufficio del bilancio del Dipartimento della protezione civile;

Visto l'art. 107, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che tra le funzioni mantenute allo Stato attribuisce rilievo nazionale alle competenze concernenti la predisposizione dei piani di emergenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;

Considerato che l'art. 108, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle amministrazioni regionali le funzioni inerenti gli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

Considerato che l'art. 117, comma 6, della Costituzione attribuisce alle regioni la potestà regolamentare nelle materie di legislazione concorrente;

Visto l'art. 9, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che demanda a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Considerati gli esiti delle riunioni tecniche in occasione delle quali, sotto il profilo tecnico, sono stati concordati i criteri oggetto del presente accordo tra i rappresentanti delle autonomie e della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della protezione civile;

Considerato che in corso di seduta i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM hanno convenuto sul perfezionamento del presente accordo nei termini sotto riportati;

Sancisce accordo

tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per la protezione civile e le Autonomie regionali e locali sui criteri di selezione in ordine ai contributi relativi all'anno 2001, erogabili per finanziamento di progetti del volontariato di Protezione civile, nei seguenti termini:

1. Saranno accolte le istruttorie per i progetti prodotti da:

organizzazioni iscritte nell'elenco del Dipartimento antecedentemente alla data di presentazione della domanda;

organizzazioni non nazionali iscritte nei rispettivi registri/albi regionali istituiti ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, legge-quadro sul volontariato;

sezioni locali di Organizzazioni nazionali, anche se non individualmente iscritte nei registri/albi di cui sopra, previo nulla osta da parte della Sede centrale dell'Associazione nazionale.

2. Saranno ammessi al contributo i progetti con i seguenti requisiti:

la documentazione allegata alla domanda deve essere completa ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;

i progetti di miglioramento della preparazione tecnica e formazione dei cittadini che abbiano ottenuto il parere positivo del servizio Formazione del dipartimento della Protezione civile.

3. In presenza di un cofinanziamento dichiarato, documentato ed esattamente quantificato da parte dell'organizzazione richiedente, verrà calcolato l'importo del contributo:

fermo restando il rispetto dei requisiti sopra esposti;

tenuto conto delle disponibilità di bilancio;

a complemento della cifra stanziata da altro ente e, comunque, non oltre l'intero importo del progetto.

4. In presenza di presentazione da parte della medesima organizzazione di due progetti nello stesso anno, concernenti miglioramento della preparazione tecnica e formazione dei cittadini e di potenziamento di materiali e mezzi, verrà considerata l'opportunità, sulla base delle disponibilità di bilancio, di chiedere all'organizzazione stessa quale priorità attribuire ad uno dei due progetti, ed eventualmente escludere quello considerato secondario.

5. In presenza di progetti presentati da coordinamenti/associazioni nazionali a nome di sezioni delle stesse, si considererà ai fini del calcolo della percentuale erogabile, l'importo complessivo delle domande, come un progetto unico.

6. Saranno esclusi dal finanziamento:

i progetti di organizzazioni ufficialmente indicate da autorità di protezione civile «non operative»;

i progetti per i quali non sia stata esplicitamente garantita la copertura della parte di progetto attribuibile all'organizzazione;

i progetti presentati dalle organizzazioni della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;

i progetti sui quali siano stati espressi pareri negativi eventualmente richiesti per il completamento delle istruttorie ad enti appositamente individuati;

progetti che prevedano l'acquisizione di materiali o mezzi usati (salvo giustificate ed autorizzate eccezioni).

7. Stabilito il piano di ripartizione del contributo secondo i criteri sopra indicati, sulla base dello stanziamento annuale, ne verrà data comunicazione alle organizzazioni beneficiarie ed alle amministrazioni regionali.

8. Alle organizzazioni beneficiarie viene accordato un anno di tempo, a far data dall'accreditamento del contributo, per realizzare completamente il progetto secondo le indicazioni e la documentazione presentata e confermata negli atti dell'istruttoria. In caso contrario sarà avviata la prevista procedura per il recupero del contributo erogato.

Roma, 23 settembre 2004

Il Presidente: LA LOGGIA

Il Segretario: CARPINO

04A10197

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 23 settembre 2004.

Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento, recante: «Modifiche ed integrazioni all'Accordo sancito alla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 1º agosto 2002 (repertorio atti n. 1508), recante: "Linee-guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni, di cui al punto 3 dell'Accordo dell'8 agosto 2001" (repertorio atti n. 1285)». Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 2 agosto 1997, n. 281.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 23 settembre 2004:

Premesso che:

l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, affida a questa Conferenza il compito di concludere accordi tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

la legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede un riconoscimento economico a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, che ne facciano richiesta;

l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, i comuni, le province e le comunità montane, sancito dalla Conferenza unificata nella seduta dell'8 agosto 2001 (repertorio atti n. 492/CU) concernente il trasferimento delle risorse alle regioni ed enti locali in materia di salute umana e sanità veterinaria aveva sancito tra l'altro:

l'impegno del Ministro della salute a mantenere nella propria competenza i benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, per gli indennizzi riconosciuti sino al 21 febbraio 2001, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della richiamata legge n. 210/1992, relativamente al caso di decesso;

l'impegno delle regioni:

a) a definire tutte le istanze, già trasmesse dal Ministero della salute nel primo invio di pratiche effettuato poco dopo il trasferimento della funzione, entro il 30 maggio 2002;

b) alla definizione di linee guida, da adottarsi in Conferenza Stato-regioni, al fine di raggiungere il necessario coordinamento tra tutte le Regioni per la gestione uniforme delle problematiche della legge 25 febbraio 1992, n. 210;

in attuazione dell'anzidetto Accordo, questa Conferenza ha sancito, nella seduta del 1° agosto 2002 (repertorio atti n. 1508), l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente: «Linee guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni di cui al punto 3 dell'Accordo dell'8 agosto 2001 (repertorio atti n. 1285)»;

l'art. 3, comma 145, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)» ha disposto che l'assegno di reversibilità si applica solo in presenza delle condizioni previste dall'art. 2, comma 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210;

Vista la proposta di Accordo in oggetto, trasmessa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome con nota del 25 giugno 2004, con la quale si propone di apportare modifiche ed integrazioni al precedente Accordo del 1° agosto 2002, anche sulla scorta dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 145, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Considerato che, in sede tecnica il 20 luglio u.s., sono state concordate alcune modifiche ed integrazioni al precedente accordo Stato-regioni già sancito in materia da questa Conferenza 1° agosto 2002, che è stato trasmesso alle regioni e province autonome e alle Amministrazioni centrali con nota del 13 settembre 2004;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle regioni hanno espresso avviso favorevole sull'Accordo in oggetto;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Sancisce l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini sottoindicati:

Preso atto che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000) ha trasferito alle regioni, a decorrere dal 21 febbraio 2001, le competenze in materia di salute umana e sanità veterinaria, includendo anche le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di vaccinazioni antipoliomielitica non obbligatoria di cui alla legge 14 ottobre 1999, n. 362, art. 3, comma 3;

che successivamente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 2001) ha fissato i criteri di ripartizione degli oneri finanziari tra le Regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo del 31 marzo 1998, n.112, in materia di salute umana e sanità veterinaria;

che il termine 1° gennaio 2001 è stato posticipato e correlato all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2001) che ha previsto il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative alle Regioni e relativi enti locali;

che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2003, nel rideterminare le risorse finanziarie da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria, all'art. 2 ha trasferito ulteriori risorse agli enti titolari delle funzioni di cui alla legge n. 210/1992;

Si conviene:

Sul documento recante: «Modifiche ed integrazioni all'Accordo sancito alla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 1° agosto 2002 (repertorio atti n. 1508) recante: «Linee-guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni, di cui al punto 3 dell'Accordo dell'8 agosto 2001» (repertorio atti n. 1285), che, allegato *sub A)*, costituisce parte integrante del presente Accordo; il testo coordinato con le modifiche di cui al presente Accordo è allegato *sub B)*.

Roma, 23 settembre 2004

Il Presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

ALLEGATO A)

Modifiche ed integrazioni all'Accordo sancito alla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1° agosto 2002 (Repertorio atti n.1508) recante: "Linee-guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n.210 in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni, di cui al punto 3 dell'accordo dell'8 agosto 2001"(repertorio atti n.1285)".

1) **Punto 4. ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE**:

- al terzo capoverso le parole"Per le persone" sono sostituite con le seguenti: "*Per i cittadini italiani*".

2) **Punto 5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INDENNIZZO**:

-nel paragrafo: **Caso generale** , al secondo capoverso, il termine previsto di 3 anni, nei casi di vaccinazione o di epatite trasfusionale è così modificato:

- *"3 anni per i casi di vaccinazione;*
- **3 anni per i casi di epatite post-trasfusionale**.*Le domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 1° luglio 1996 n.344 non sono soggette a decadenza, in quanto non applicabile la perentorietà dei termini a tale data, essendo stati fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge n.344/1996, reiterato dai successivi decreti legge n.450/1996 e n.548/1996, convertito dalla legge n.641/1996" Per le istanze prodotte successivamente alla data sopra citata (3 luglio 1996), è da ritenersi, invece, che le medesime siano da considerarsi nei termini se presentate entro tre anni dalla conoscenza dell'evento dannoso da parte del danneggiato ovvero entro tre anni dall'entrata in vigore della norma in caso di conoscenza dell'evento anteriore al 3 luglio 1996.*

-alla fine del paragrafo **Decesso: eredità/una tantum**, aggiungere i seguenti capoversi:
"La Legge n.210/92, così come modificata dalla legge n.238/97, già prevedeva l'opzione da parte dell'avente diritto, tra l'erogazione dell'assegno reversibile per 15 anni o, in alternativa, dell'assegno una tantum.
L'articolo 3, comma 145, della L.24 dicembre 2003, n.350 ha precisato, in tal senso, che per usufruire di tale opzione è necessaria la sussistenza del nesso causale tra la patologia contratta in vita ed il decesso; pertanto, l'assegno reversibile può essere erogato solo in presenza di tale requisito."
- al secondo capoverso del paragrafo **Aggravamento/doppia patologia** il primo periodo è così sostituito:
"La domanda di aggravamento può essere presentata anche nel caso in cui la Commissione Medico-Ospedaliera (CMO), pur riconoscendo il nesso di causalità, abbia ritenuto la patologia non ascrivibile".

3) **Punto 6.1 PERSONA DANNEGGIATA IN VITA**:

- **alla lettera C. Documenti sanitari per danni da trasfusione o somministrazione di emoderivati**:

- specificare alla lettera a) dei Documenti sanitari da allegare per danni da trasfusioni-Politrasfusi, che il medico certificatore è *"del centro trasfusionale"*;

- specificare alla lettera a) dei Documenti sanitari da allegare per danni da trasfusione – Trasfusi occasionali , che la Azienda Sanitaria Locale di competenza che rilascia la scheda informativa è quella *"che istruisce la pratica"*;

- aggiungere *la lettera F* alla fine del paragrafo 6.1:
"F. Documenti sanitari per i soggetti contagiati dal coniuge o dalla madre durante la gravidanza.
I documenti riguardano sia la persona che ha determinato il danno sia la persona danneggiata.
Ai fini dell'accoglienza della domanda è necessario che la persona contagiante documenti il diritto all'indennizzo, per la medesima patologia, ai sensi della L.210/92;

Documenti sanitari da allegare per contagio da coniuge o da madre

Coniugi:
- *Certificato di stato di famiglia.*
- *Diagnosi di primo accertamento di positività per HIV o epatite sia per contagiante che per il contagiato.*

Figlio contagiato durante la gestazione:
- *Certificato di stato di famiglia.*
- *Cartella clinica del parto.*
- *Documentazione attestante la prima positività virale materna e del bambino.*

4) **Punto 6.2- PERSONA DANNEGGIATA E DECEDUTA**:

alla lettera: **A. Pagamento rateo agli eredi** ", nel paragrafo Documentazione amministrativa, sopprimere la lettera e).

5) **Punto 9- RICORSO AMMINISTRATIVO:**

-il primo capoverso è così modificato :
" *Avverso il giudizio della Commissione Medico Ospedaliera, l'interessato, ai sensi dell'articolo5 della legge n.210/92, può presentare ricorso al Ministro della Salute, trasmettendolo all'Ente (ASL o Regione) che ha notificato il giudizio della C.M.O.";*

- al secondo capoverso, il secondo e terzo periodo sono così sostituiti:
"Gli Enti notificatori, una volta verificato il rispetto dei termini di presentazione del ricorso, provvedono ad inviare al Ministero della Salute, in originale, tenendone copia presso il proprio archivio:
a) il ricorso;
b) il fascicolo dell'interessato;

c) eventuale ulteriore documentazione prodotta dall'interessato medesimo.

L'Ente notificatore, in attesa della decisione del Ministro della Salute, sospende il procedimento.

La decisione di accoglimento o di rigetto del ricorso dovrà essere comunicata dal Ministero anche all'ASL o Regione competente."

6) **Punto 10. QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNIZZO**:

- alla fine del paragrafo "**Decorrenza pagamento indennizzo**" aggiungere il seguente periodo:

"La ASL competente per l'indennizzo è quella che corrisponde al luogo di residenza del danneggiato".

-l'ultimo capoverso del paragrafo "**Modalità di erogazione**" è così modificato e riformulato:

"Nell'ipotesi in cui il soggetto danneggiato che percepisce il vitalizio trasferisca la propria residenza in altra regione, l'ASL o Regione che ha in carico il ruolo, continuerà ad erogare l'indennizzo fino al 31 dicembre dell'anno in corso, dandone contestuale notizia alla nuova Regione di competenza. Anche il relativo fascicolo, in originale, viene trasmesso alla nuova Regione di residenza per il pagamento dell'indennizzo a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo".

ALLEGATO *B)*

TESTO COORDINATO

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: "Modifiche ed integrazioni all'Accordo sancito alla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1° agosto 2002 (Repertorio atti n.1508) recante: "Linee-guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n.210 in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni, di cui al punto 3 dell'accordo dell'8 agosto 2001"(repertorio atti n.1285)".

Il corsivo indica le parti introdotte dall'atto repertorio n.2075 del 23 settembre 2004.

Legge 210/92
Indennizzi per danni da trasfusioni e da vaccinazioni

LINEE GUIDA INTERREGIONALI

PREMESSA

Il D.P.C.M. del 26 maggio 2000 (G.U. n. 238 del 11.10.2000) ha trasferito alle Regioni, a decorrere dal 21 febbraio 2001, le competenze in materia di salute umana e sanità veterinaria, includendo anche le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210, nonché di vaccinazioni antipoliomielitica non obbligatoria di cui alla legge 14 ottobre 1999, n. 362, articolo 3, comma 3. Successivamente il D.P.C.M. 13 novembre 2000 (G.U. del 02.2.2001) ha fissato i criteri di ripartizione *degli oneri finanziari* tra le Regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo del 31 marzo 1998, n.112 in materia di salute umana e sanità veterinaria.

Il termine 1° gennaio 2001 è stato posticipato e correlato all'entrata in vigore del D.P.C.M. 22 dicembre 2000 (G.U. n. 43 del 21.2.2001) che ha previsto il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative alle Regioni e relativi enti locali.

Con l'Accordo 8 agosto 2001 (Repertorio Atti n.492/CU) Stato e Regioni hanno assunto in particolare i seguenti impegni:

- il Ministro della Salute si impegna a mantenere nella propria competenza i benefici previsti dalla legge 25 febbraio, n. 210, per gli indennizzi riconosciuti sino al 21 febbraio 2001, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, relativamente al caso di decesso;
- le Regioni si impegnano:
  - a definire tutte le istanze, già trasmesse dal Ministero della Salute nel primo invio di pratiche effettuato poco dopo il trasferimento della funzione, entro il 30 maggio 2002;
  - alla definizione di linee guida, da adottarsi in Conferenza Stato-Regioni, al fine di raggiungere il necessario coordinamento tra tutte le Regioni per la gestione uniforme delle problematiche della legge 25 febbraio 1992, n. 210.

In attuazione dell'anzidetto Accordo, è stato sancito, nella seduta del 1° agosto 2002 (Repertorio Atti n. 1508), l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente: "Linee guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n.210 in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni di cui al punto 3 dell'accordo dell'8 agosto 2001 (repertorio atti n.1285)";

Il D.P.C.M. 24 luglio 2003 , nel rideterminare le risorse finanziarie da trasferire alle Regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in materia di salute umana e sanità veterinaria, all'articolo 2 ha trasferito ulteriori risorse agli enti titolari delle funzioni di cui alla legge 210/1992.

L'articolo 3, comma 145, della legge 24 dicembre 2003, n.350, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) ha disposto che l'assegno di reversibilità si applica solo in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2, comma 3 della legge 25 febbraio 1992, n.210;

1. Beneficiari

La Legge n. 210/92 (articolo 1) prevede un riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazioni di emoderivati, che ne facciano richiesta. I beneficiari sono:

a. Le persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica a seguito di:
   - vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria;
   - vaccinazioni non obbligatorie per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per poter accedere ad uno stato estero;
   - vaccinazioni anche non obbligatorie assunte in quanto soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere;
   - vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (L. 14 ottobre 1999, n. 362, articolo 3, comma 3).

b. Le persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica.

c. Le persone contagiate da virus HIV o da epatiti con danni irreversibili a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati sia periodica (esempio: emofiliaci, talassemici) che occasionale (esempio: interventi chirurgici, emodialisi).

d. Il personale sanitario di ogni ordine e grado che ha contratto l'infezione da HIV durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.

e. Le persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate che hanno diritto all'indennizzo ai sensi della L. 210/92, nonché i figli dei medesimi contagiati durante la gestazione (art. 2, comma 6, L. 210/92).

f. Gli eredi.

Se la persona danneggiata dopo aver presentato domanda muore prima di percepire l'indennizzo, agli eredi compete la quota ereditaria, testamentaria o legittima, delle rate di indennizzo maturate dalla data di presentazione della domanda sino al giorno della morte (compreso) del danneggiato.

Inoltre, se a causa delle vaccinazioni o delle patologie irreversibili previste dalla L. 210/92 ne derivi la morte del danneggiato, i parenti aventi diritto, dietro specifica domanda, possono optare fra un assegno reversibile per 15 anni o un assegno una tantum di € 77.468,53 (L. 210/92, articolo 2, comma 3; L. 238/97 articolo, 1 comma 3). I parenti aventi diritto sono nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni.

Oltre ai benefici sopra indicati, le persone danneggiate sono esentate dalla partecipazione alla spesa sanitaria, nonché dal pagamento della quota fissa per ricetta limitatamente alle prestazioni sanitarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla L. 210/92 (L. 537/93, articolo 8, commi 14,15,16 e successive modificazioni; L. 724/94, art. 1).

2. Benefici economici

I benefici economici previsti dalla L. 210/92 e successive integrazioni e modificazioni sono:

a. **Indennizzo vitalizio** costituito da un assegno periodico erogato, a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della domanda, il cui ammontare, varia secondo la gravità del danno e viene aggiornato annualmente in base al tasso di inflazione programmato (art. 2, comma 1 e 2, L. 210/92).

b. **Revisione della categoria di danno per aggravamento** della patologia per la quale si percepisce l'indennizzo (articolo 6, L. 210/92).

c. **Indennizzo aggiuntivo pari al 50%** di quello previsto al precedente "punto a" per le persone danneggiate, che avendo contratto più di una malattia determinante un esito invalidante distinto (doppia patologia), **presentano domanda di doppia patologia** (art. 2, comma 7, L. 210/92).

d. **Importo aggiuntivo "una tantum" nella misura del 30%, per ogni anno,** dell'indennizzo dovuto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, L. 210/92, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria. Tale importo **viene corrisposto su specifica domanda** alle persone che a **causa di vaccinazioni (così come elencate al paragrafo 1. Beneficiari, punto a),** abbiano riportato una menomazione permanente dell'integrità psicofisica (articolo 2, comma 2, L.210/92) da presentarsi entro il termine di prescrizione di dieci anni dalla conoscenza del danno. Per coloro che alla data di entrata in vigore della legge 238/97 hanno già subito la menomazione, il termine di prescrizione per la presentazione della domanda è di 10 anni dall'entrata in vigore della suddetta legge.

e. **Quota ereditaria, agli eredi, delle rate di indennizzo** maturate dalla data della domanda sino al giorno della morte (compreso) del danneggiato, nel caso in cui la domanda di indennizzo sia stata prodotta in vita dal danneggiato e la morte sia sopraggiunta prima della erogazione dell'indennizzo.

f. **Assegno reversibile per 15 anni o assegno una tantum di € 77.468,53** (articolo 2 comma 3, L. 210/92) **ai parenti aventi diritto che ne fanno domanda,** nel caso in cui la morte del danneggiato sia stata determinata dalle vaccinazioni o dalle patologie irreversibili previste nella L. 210/92. La domanda deve essere presentata entro il termine di prescrizione di 10 anni dal decesso.
I benefici di cui al presente punto spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.

3. Processo di indennizzo

Il processo di indennizzo si articola in quattro fasi:

A. Istruttoria della domanda
B. Giudizio medico-legale
C. Notifica giudizio medico-legale
D. Erogazione indennizzo

Nella tabella che segue sono evidenziate le fasi e le attività principali del processo di indennizzo.

	Fasi	Attività
A	Istruttoria domanda	a1. Predisposizione del fascicolo con la documentazione amministrativa e sanitaria richiesta per l'espressione del giudizio medico-legale.
B	Giudizio Medico-legale	b. Verbalizzazione del giudizio medico-legale riportante: • Nesso di causalità • Ascrivibilità della patologia alla categoria di danno • Tempestività della domanda • Data manifestazione evento dannoso
C	Notifica giudizio	c1 Acquisizione del giudizio medico- legale. c2 Notifica all'interessato del giudizio medico-legale e, nei casi di giudizio favorevole, richiesta delle informazioni necessarie sia per la predisposizione dell'erogazione dell'indennizzo. c3 Archiviazione delle pratiche con giudizio negativo c4 Archiviazione delle pratiche prive dei requisiti essenziali.
D	Erogazione indennizzo	d1 Quantificazione dell'importo dell'indennizzo d2 Predisposizione atto di pagamento d3 Notifica atto di pagamento all'interessato
		d4 Predisposizione ordine di pagamento ed erogazione degli importi di indennizzo

4. Istruttoria delle pratiche

La ASL competente per l'istruttoria è quella che corrisponde al luogo di residenza del danneggiato; anche per quanto riguarda le domande una tantum, si fa riferimento all'ultima residenza del danneggiato.

Nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente l'indennizzo cambi residenza prima della definizione della pratica, la stessa, quando sia completa del verbale della C.M.O., viene trasmessa alla ASL di nuova residenza.

Per i cittadini italiani **che non hanno la residenza in Italia** viene considerata ASL di competenza quella dell'ultima residenza nel territorio italiano.

Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 non si applicano nel caso in cui il danno sia diretta conseguenza di **trattamenti sanitari effettuati all'estero.**

Nell'attuazione del processo gli organi competenti adottano le opportune modalità organizzative e gestionali per garantire il **diritto alla riservatezza**.

Le pratiche vanno registrate e numerate progressivamente a partire dal momento in cui sono complete dei documenti previsti e pertanto nello svolgimento delle diverse fasi si dovrà seguire tassativamente l'ordine cronologico in base al numero progressivo di posizione.

La ASL, entro **90 giorni** dalla data di presentazione della domanda, provvede all'istruttoria della pratica e all'acquisizione del giudizio medico-legale di cui all'articolo 4 della L. 210/92 (art. 3, comma 1, L. 210/92).

La mancanza di uno dei requisiti previsti dalla legge (danno causato da struttura sanitaria straniera, mancanza di prova documentale del danno subito, mancanza di requisiti soggettivi, ecc..) comporta l'archiviazione della pratica, previa comunicazione motivata all'interessato.

La ASL, trasmette **copia conforme** del fascicolo alla C.M.O. per l'acquisizione del giudizio medico-legale, **dandone comunicazione all'interessato** e sospendendo nel contempo il procedimento.

Al termine dell'iter procedurale, nel fascicolo dovranno essere presenti i seguenti documenti:

a. Domanda di indennizzo riportante data, firma, protocollo di arrivo.
b. Documenti amministrativi.
c. Documenti sanitari. Essi devono documentare l'evento dannoso (vaccinazione o trasfusione), la menomazione psico-fisica permanente, la data del manifestarsi della menomazione permanente.

d. Verbale della C.M.O.
e. Lettere di notifica del giudizio medico-legale, o dell'archiviazione e dell'eventuale erogazione dell'indennizzo.
f. Atto di pagamento.

5. Presentazione della domanda di indennizzo

Caso generale

La **domanda di indennizzo** va presentata dall'interessato, a mano o a mezzo raccomandata, in carta semplice, alla ASL territorialmente competente entro i termini di legge (L. 210/92, art. 3, e successive modifiche ed integrazioni):

- ***3 anni*** *per i casi di vaccinazione;*
- ***3 anni*** *per i casi di epatite post-trasfusionale. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 1° luglio 1996 n.344 non sono soggette a decadenza, in quanto non applicabile la perentorietà dei termini a tale data, essendo stati fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge n.344/1996, reiterato dai successivi decreti legge n.450/1996 e n.548/1996, convertito dalla legge n.641/1996" Per le istanze prodotte successivamente alla data sopra citata (3 luglio1996), è da ritenersi, invece, che le medesime siano da considerarsi nei termini se presentate entro tre anni dalla conoscenza dell'evento dannoso da parte del danneggiato ovvero entro tre anni dall'entrata in vigore della norma in caso di conoscenza dell'evento anteriore al 3 luglio 1996 ";*
- **10 anni**, nei casi di infezioni HIV.

I termini di cui sopra decorrono dal momento in cui la persona danneggiata, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della L. 210/92, **è venuta a conoscenza del danno subito**.

- **4 anni, dal 20 ottobre 1999**, data di entrata in vigore della legge n. 362/99, per le persone che hanno avuto danni permanenti da vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge n. 695/59;
- **3 anni, dal 3 luglio 1996**, data di entrata in vigore del D.L. 344/96, convertito in legge n. 641/96;
- **Per le domande relative ai casi di epatite post – trasfusionale presentate dopo il 3 luglio 1999, va verificato il termine triennale dalla data di manifestazione dell'evento dannoso**.

L'ufficio competente deve verificare che la domanda sia:
a. **firmata e datata dal richiedente.** In caso di minorenni o di incapaci deve essere firmata da uno dei genitori o dal tutore;
b. **corredata dai documenti previsti**.

Qualora la domanda, al momento della presentazione, sia carente di alcuno dei documenti previsti, l'interessato dovrà essere invitato a produrre i documenti nel termine di 30 giorni, con l'avvertimento che:

- alla pratica non viene assegnato il "numero di posizione" e rimane provvisoriamente sospesa in "**attesa di completamento**";
- il termine di 30 giorni, per giustificati motivi, potrà essere rinnovato per ulteriori 30 giorni;
- in mancanza di riscontro nei termini previsti, la pratica verrà definitivamente archiviata. Questo caso non preclude la possibilità di ripresentazione di nuova domanda.

Decesso: eredità/una tantum

In caso di decesso della persona danneggiata durante la fase istruttoria, la pratica proseguirà il suo iter e se viene riconosciuto il diritto all'indennizzo, questo dovrà essere liquidato agli eredi in base alle quote parti di successione legittima o testamentaria.

Se la persona danneggiata muore in conseguenza della patologia acquisita, gli aventi diritto previsti dalla legge 210/92 (art.2, comma 3) possono presentare **domanda di una tantum di € 77.468,53** o di **assegno reversibile per 15 anni** alla ASL di competenza con allegata tutta la documentazione richiesta per la determinazione del nesso di causalità tra la trasfusione/vaccinazione, la patologia e la morte.

La domanda di una tantum o di assegno reversibile per 15 anni può essere presentata dagli aventi diritto, anche quando la persona danneggiata non ha presentato domanda di indennizzo mentre era in vita, entro il **termine di prescrizione** di 10 anni dalla data del decesso, a decorrere dall'entrata in vigore della L. 210/92.

La legge n. 210/92, così come modificata dalla legge n. 238/92, già prevedeva l'opzione da parte dell'avente diritto, tra l'erogazione dell'assegno reversibile per 15 anni o, in alternativa, dell'assegno una tantum.

L'art. 3, comma 145, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha precisato, in tal senso, che per usufruire di tale opzione è necessaria la sussistenza del nesso causale tra la patologia contratta in vita ed il decesso; pertanto, l'assegno reversibile può essere erogato solo in presenza di tale requisito.

Aggravamento/doppia patologia

In caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessato, cioè il soggetto in vita o colui che esercita la patria potestà o le funzioni di tutore, può presentare **domanda** alla ASL di competenza, entro **6 mesi** dalla data di conoscenza dell'evento. Per il giudizio sull'aggravamento, la procedura è la stessa seguita per la determinazione e la quantificazione del danno originario.

La domanda di aggravamento può essere presentata anche nel caso in cui la Commissione Medico- Ospedaliera (C.M.O.) pur riconoscendo il nesso di causalità, abbia ritenuto la patologia non ascrivibile.

Così pure, le persone che in conseguenza di vaccinazioni o trasfusioni di sangue o emoderivati hanno contratto più di una malattia determinante un esito invalidante distinto (doppia patologia), possono **presentare domanda di integrazione dell'indennizzo per doppia patologia.**

Importo aggiuntivo "una tantum del 30%" per danni da vaccinazione

Le persone che a **causa di vaccinazioni** abbiano riportato una menomazione permanente dell'integrità psicofisica (articolo 2, comma 2, L.210/92), oltre alla domanda ordinaria di indennizzo, **possono presentare domanda** per l'ottenimento di un importo aggiuntivo "una tantum" corrispondente al 30%, per ogni anno, dell'indennizzo dovuto ai sensi dell'articolo 2, comma 1 L. 210/92, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo.
Tale domanda deve essere presentata entro il **termine di 10 anni** dalla data di conoscenza del danno. Per coloro che alla data di entrata in vigore della legge 238/97 hanno già subito la menomazione, il termine di prescrizione per la presentazione della domanda è di 10 anni dall'entrata in vigore della suddetta legge.

6. Documentazione da allegare alla domanda di indennizzo

La domanda, in carta semplice, deve contenere i seguenti dati:

- Dati anagrafici del danneggiato
- Dati anagrafici dell'eventuale rappresentante o rappresentanti (nel caso di minori o incapaci) o richiedente (in caso di morte del danneggiato).
- Indicazioni del danno per il quale si chiede l'indennizzo:
- Elenco della documentazione allegata
- Indirizzo al quale inviare ogni comunicazione
- Firma del richiedente; in caso di minorenni o di incapaci deve essere firmata da uno dei genitori o dal legale rappresentante
- Data di presentazione

Alla domanda va allegata la documentazione amministrativa e sanitaria specifica per le diverse tipologie di beneficiari.

6.1 PERSONA DANNEGGIATA IN VITA

Documentazione amministrativa

Per i documenti amministrativi occorre attenersi alle disposizione in materia di dichiarazioni sostitutive indicate nel DPR n. 445 del 28.12.2000 (G.U. 20.02.2001, n. 42).

- Certificato di nascita del danneggiato
- Certificato di residenza
- Stato di famiglia nel caso di danneggiato minorenne
- Nomina del tutore nel caso di danneggiato interdetto

Documentazione sanitaria

A. Documenti sanitari per danni da vaccino

La documentazione deve comprovare:
- la data di vaccinazione e l'indicazione dei dati del vaccino;
- le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e la data (giorno, mese, anno) in cui si sono evidenziate;
- l'entità delle lesioni o l'entità della malattia da cui è derivata la menomazione;
- la necessità o l'obbligatorietà della vaccinazione.

Documenti sanitari da allegare per danni da vaccino

a. Certificato vaccinale della Azienda Sanitaria Locale o del Comune in originale o in copia conforme.

b. Cartella clinica completa del primo ricovero relativo al danno subito in copia conforme.

Ordinanza dell'autorità sanitaria per le vaccinazioni obbligatorie o documentazione del datore di lavoro in caso di vaccinazione per motivi di lavoro o documentazione sulla necessità di vaccinazione anche se non obbligatoria in originale o in copia conforme.

B. Documenti sanitari per danni da contatto con persona vaccinata

I documenti riguardano sia la persona che ha determinato il danno sia la persona danneggiata. Essi devono comprovare:
- Che la persona vaccinata fosse nelle condizioni di poter contagiare le persone con cui veniva a contatto;
- Le modalità e le caratteristiche del contatto tra il danneggiato e la persona vaccinata;
- Il nesso di causalità tra vaccino e patologia

Documenti sanitari da allegare per danni per contatto con persone vaccinate

Persona vaccinata:

- Certificato vaccinale della Azienda Sanitaria Locale o del Comune in originale o in copia conforme.

Persona danneggiata:

- Documentazione che dimostri le modalità e le caratteristiche del contatto con la persona vaccinata.

Cartella clinica completa del primo ricovero relativo al danno subito in copia conforme.

C. Documenti sanitari per danni da trasfusione o somministrazione di emoderivati

La documentazione deve comprovare:

- la data di effettuazione della trasfusione o della somministrazione di emoderivati con l'indicazione dei dati relativi all'evento trasfusionale o dell'emoderivato;
- la data dell'avvenuta infezione da HIV o da epatiti post-trasfusionali;
- che la persona trasfusa fosse nelle condizioni di poter contagiare le persone con cui veniva a contatto.

Documenti sanitari da allegare per danni da trasfusione – Politrasfusi

a. Scheda informativa, debitamente compilata e riportante firma e timbro del medico certificatore *del centro trasfusionale*.

b. Documentazione sanitaria indicante la data (giorno,mese,anno) del primo accertamento di positività e contenente la diagnosi di infezioni da HIV o di epatite virale post-trasfusionale, nel caso di HBV, anche markers recenti che consentano di evidenziare una eventuale sieroconversione con normalizzazione del quadro sierologico. Nel caso di Cartella clinica essa deve essere in copia conforme e completa.

c. Eventuali analisi o cartelle cliniche relative a ricoveri successivi.

Documenti sanitari da allegare per danni da trasfusione – Trasfusi occasionali

a. Scheda informativa rilasciata dalla Azienda Sanitaria Locale di competenza *che istruisce la pratica*, debitamente compilata e riportante firma e timbro del medico responsabile del servizio. Va utilizzata la scheda riportata nella G.U. 22 giugno 1992, n. 145, serie generale.

b. Copia conforme della Cartella clinica completa e riportante la prova evidente e certa delle avvenute trasfusioni con le opportune scritte o con i bollini adesivi delle sacche utilizzate, nel diario clinico o nella scheda anestesiologica.

c. Documentazione sanitaria indicante la data (giorno,mese,anno) del primo accertamento di positività e contenente la diagnosi di infezioni da HIV o di epatite virale post-trasfusionale, nel caso di HBV, anche markers recenti che consentano di evidenziare una eventuale sieroconversione con normalizzazione del quadro sierologico. Nel caso di cartella clinica essa deve essere in copia conforme e completa.

d. Eventuali analisi o cartelle cliniche relative a ricoveri intercorsi tra l'evento trasfusionale e l'accertamento del danno.

D. Documenti sanitari per operatori sanitari contagiati da HIV durante il lavoro

Dalla documentazione deve risultare che:

- il danneggiato è un operatore sanitario;
- il contatto con il sangue proveniente da soggetto HIV positivo è avvenuto durante il servizio effettivo;
- la data di accertamento della prima positività per HIV.

Documenti sanitari da allegare per operatori sanitari contagiati da HIV durante il lavoro

a. Originale o copia conforme della denuncia di infortunio subito sul lavoro riportante l'avvenuto contatto con sangue proveniente da soggetto HIV positivo (D.M. 28 settembre 1990, articolo 9, comma 3).

b. Dichiarazione della Direzione sanitaria della struttura dove si è verificato l'evento attestante che l'interessato era in servizio effettivo durante lo svolgersi dei fatti.

c. Cartella clinica relativa all'evento di ricovero durante il quale è stata accertata la prima positività per HIV in copia conforme, ovvero le analisi di laboratorio qualora l'accertamento non sia avvenuto in regime di ricovero in originale o in copia conforme

E. Documenti sanitari per aggravamento o doppia patologia

Dalla documentazione deve risultare:
- l'aggravamento della patologia per la quale è stata fatta domanda;
- l'insorgere di una nuova patologia in conseguenza di successive vaccinazioni o trasfusioni.

F. Documenti sanitari per i soggetti contagiati dal coniuge o dalla madre durante la gravidanza.

I documenti riguardano sia la persona che ha determinato il danno sia la persona danneggiata. Ai fin dell'accoglienza della domanda è necessario che la persona contagiante documenti il diritto all'indennizzo, per la medesima patologia, ai sensi della L. 210/92;

Documenti sanitari da allegare per contagio da coniuge o da madre
Coniugi: • *Certificato di stato di famiglia.* • *Diagnosi di primo accertamento di positività per HIV o epatite sia per contagiante che per il contagiato.* *Figlio contagiato durante la gestazione:* • *Certificato di stato di famiglia.* • *Cartella clinica del parto.* • *Documentazione attestante la prima positività virale materna e del bambino.*

6.2 PERSONA DANNEGGIATA DECEDUTA

A. Pagamento rateo agli eredi

Nei casi in cui la persona danneggia che ha presentato domanda muore prima o durante la percezione dell'indennizzo i ratei non erogati competono agli eredi che devono fornire la documentazione che dimostri la loro qualità di erede.

Documentazione amministrativa

a. Certificato di morte del danneggiato.

b. Testamento o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 (G.U. 20.02.2001, n. 42) contenente sia la dichiarazione che il de cuius non ha lasciato testamento, sia l'elencazione degli eredi.

c. Certificato di residenza del o dei beneficiari o dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi degli artt. 43 e 46 del DPR n. 445 del 28.12.2000 (G.U. 20.02.2001, n. 42).

d. Stato di famiglia originario del de cuius o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 (G.U. 20.02.2001, n. 42).

e. Codice fiscale del o degli aventi diritto, o dichiarazione sostitutiva di certificazione.

f. Provvedimento del Giudice Tutelare qualora tra gli eredi vi siano minori od interdetti, che autorizzi il o i legali rappresentanti del minore o dell'interdetto alla riscossione e determini le modalità di impiego delle somme riscosse.

g. Numero di conto corrente bancario o postale completo delle coordinate ABI e CAB e della firma del o dei beneficiari/intestatari del conto, (in caso di conto corrente cointestato occorrono le firme di tutti i cointestatari del C/C).

h. In caso di più eredi, eventuale delega alla riscossione.

B. Pagamento assegno di reversibilità o di una tantum agli aventi diritto

Documentazione amministrativa

Dai documenti si deve evincere chi sono gli aventi diritto.

a. Certificato di morte, o dichiarazione sostitutiva di certificazione.

b. Stato di famiglia originario del de cuius o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 (G.U. 20.02.2001, n. 42).

c. Certificato di residenza del o dei beneficiari o dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta a i sensi degli artt. 43 e 46 del DPR n. 445 del 28.12.2000 (G.U. 20.02.2001, n. 42).

d. Codice fiscale del o degli aventi diritto, o dichiarazione sostitutiva di certificazione.

e. Provvedimento del Giudice Tutelare qualora tra gli eredi vi siano minori od interdetti, che autorizzi il o i legali rappresentanti del minore o dell'interdetto alla riscossione e determini le modalità di impiego delle somme riscosse.

f. Codice fiscale di chi esercita la potestà parentale o la tutela, o dichiarazione sostitutiva di certificazione.

g. In caso di più aventi diritto, eventuale delega alla riscossione.

Documentazione sanitaria

La documentazione sanitaria deve dimostrare il nesso di causalità tra:

- vaccinazioni/ trasfusioni sangue / somministrazione emoderivati e l'infermità;
  - tra l'infermità e la morte.

Documenti sanitari da allegare per una tantum o, in alternativa, reversibilità per 15 anni

Decesso prima della presentazione della domanda di indennizzo

- I documenti relativi ai casi specifici
- Cartella clinica relativa al decesso ovvero, in caso di morte al di fuori di strutture ospedaliere, scheda di morte ISTAT (modello ISTAT / D / 4) in copia conforme.

Decesso successivo alla presentazione della domanda di indennizzo

- Copia conforme della cartella clinica relativa al decesso ovvero, in caso di morte al di fuori di strutture ospedaliere, scheda di morte ISTAT (modello ISTAT / D / 4) in originale o in copia conforme.

7. Giudizio medico-legale

Di seguito all'istruttoria espletata dalla ASL, la Commissione Medica Ospedaliera redige un verbale modello ML/V, con indicato tra l'altro:

a. La composizione della commissione.
b. Gli accertamenti eseguiti.
c. Il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate con indicata la data in cui si è manifestata la menomazione psico-fisica permanente (manifestazione evento dannoso).
d. Il giudizio sanitario sul nesso causa-effetto.
e. Il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità permanenti secondo la tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1081, n. 834.
f. Il giudizio di tempestività di presentazione della domanda.

8. Notifica del giudizio medico-legale

Il giudizio va notificato, all'interessato o agli aventi diritto, a mezzo **raccomandata AR**, stante la necessità di valutare la tempestività del ricorso eventualmente presentato, oppure con **raccomandata a mano** nel caso si ritenesse opportuno invitare il cittadino presso gli uffici della ASL, al fine di garantire la privacy e la qualità dei rapporti cittadino-amministrazione,.

Alla notifica va allegata **copia conforme del verbale** della CMO e, qualora sia previsto l'indennizzo, l'elenco dei documenti e dei dati necessari per la liquidazione della somma.

Nel redigere la notifica è opportuno verificare la correttezza tra quanto riportato nel verbale ed i dati agli atti nel fascicolo (es. dati anagrafici, tipo di evento che ha causato il danno, tipo di danno denunciato, data del verificarsi dell'evento dannoso, ecc.). Importante è poi verificare presso quale domicilio l'interessato vuole ricevere le comunicazioni: proprio o altrui domicilio, patronato o studio legale (in questo caso bisogna sempre controllare il mandato conferito per scritto dal danneggiato), verificare che la domanda di indennizzo sia in originale, datata, protocollata e sottoscritta, altro.

I punti fondamentali da osservare nel verbale sono i seguenti.

1. "ESAME CLINICO": nella "ANAMNESI SPECIFICA" viene fornita la data del manifestarsi della menomazione e nel "GIUDIZIO DIAGNOSTICO" viene indicata la patologia riscontrata;

2. "CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI": vengono espresse le considerazioni sul nesso di causalità tra l'infermità o la menomazione e l'evento che ha causato il danno;

3. QUADRO A/1: riporta il **giudizio sul nesso di causalità** (si/no) tra il tipo di evento che ha causato il danno (vaccinazione/ trasfusione/ contatto con sangue durante il servizio/ somministrazione di emoderivati) e l'infermità riportata nel "GIUDIZIO DIAGNOSTICO", l'aggravamento/ la doppia patologia/ la morte.

4. QUADRO A/3: viene espresso il **giudizio di tempestività** della domanda (si/no);

5. QUADRO C: riporta il **giudizio di irreversibilità del danno**, indicando **l'ascrivibilità tabellare** dalla prima all'ottava categoria in ordine decrescente di gravità della patologia, oppure l'ascrivibilità in nessuna categoria nel caso in cui la C.M.O. rilevi che la menomazione psico-fisico non è permanente.

6. QUADRO A/2 riguarda sia il giudizio di aggravamento dell'interessato, sia l'evento morte, inteso o meno come aggravamento e quindi conseguenza diretta dell'evento dannoso

9. Ricorso amministrativo

Avverso il giudizio della Commissione Medico Ospedaliera, l'interessato, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 210/92, può presentare ricorso al Ministro della Salute, trasmettendolo all'Ente (ASL o Regione) che ha notificato il giudizio della C.M.O.

Il ricorso va inoltrato, **in carta libera, entro 30 giorni** dalla data di ricevimento della notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso.
Gli Enti notificatori, una volta verificato il rispetto dei termini di presentazione del ricorso, provvedono ad inviare al Ministero della Salute, in originale, tenendone copia presso il proprio archivio:
a) il ricorso;
b) il fascicolo dell'interessato;
c) eventuale ulteriore documentazione prodotta dall'interessato medesimo.
L'Ente notificatore, in attesa della decisione del Ministro della Salute, sospende il procedimento. La decisione di accoglimento o di rigetto del ricorso dovrà essere comunicata dal Ministero anche all'ASL o Regione competente.

In caso di accoglimento del ricorso amministrativo il Ministero ritrasmette il relativo fascicolo all'organo competente che provvede all'erogazione dell'indennizzo agli aventi diritto.

10. Quantificazione e liquidazione indennizzo

L'indennizzo vitalizio è composto da due elementi:

- da un importo determinato in base alla tabella B allegata alla L. 29 aprile 1976, n. 177, così come modificata dall'articolo 8 della L. 2 maggio 1984, n. 111, compatibile con ogni altro reddito e rivalutato annualmente sulla base del **tasso di inflazione programmato** (tip);

- dall'importo di € 6.171,96, corrispondente all'indennità integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324 e successive modifiche, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato.

Per la quantificazione dell'importo di indennizzo si fa riferimento alle tabelle utilizzate dal Ministero della Salute.

Decorrenza pagamento indennizzo

L'indennizzo, ai sensi dell'articolo 3 della L. 210/92, decorre dal **1° giorno del mese successivo** a quello di presentazione della domanda. Per le domande che arrivano a mezzo posta occorre allegare sempre la busta alla documentazione.
La ASL competente per l'indennizzo è quella che corrisponde al luogo di residenza del danneggiato.

Modalità di erogazione

Il rateo arretrato e l'una tantum vengono erogati in un'unica soluzione mentre il vitalizio con rate periodiche posticipate.
L'ente erogatore **provvede ad accertare periodicamente**, presso gli uffici comunali competenti, **l'esistenza in vita** delle persone nei ruoli di indennizzo vitalizio ex L. 210/92.
Nell'ipotesi in cui il soggetto danneggiato che percepisce il vitalizio trasferisca la propria residenza in altra regione, l'ASL o Regione che ha in carico il ruolo, continuerà ad erogare l'indennizzo fino al 31 dicembre dell'anno in corso, dandone contestuale notizia alla nuova Regione di competenza. Anche il relativo fascicolo, in originale, viene trasmesso alla nuova Regione di residenza per il pagamento dell'indennizzo a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Archiviazione delle pratiche

L'archiviazione delle pratiche avverrà presso l'Ente che ne ha curato la definizione.

Trattenute assistenziali e ritenute fiscali

Con nota del 3 maggio 1994, prot 500 U.S./L.210/AG/3/489, il Ministero della Sanità precisa: "Gli indennizzi previsti dalla legge di che trattasi hanno natura risarcitoria e non sono soggetti ad alcuna ritenuta assistenziale né ad alcuna ritenuta fiscale come precisato dal Ministero delle Finanze con nota del 15 aprile 1994, III–5-393/94, inoltre, in assenza di espressa previsione legislativa, essi sono da ritenersi compatibili con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito (L. 210/92, articolo 2, comma 1).

Interessi legali

Per quanto riguarda eventuali richieste relative alla corresponsione di interessi legali sulle somme corrispondenti agli indennizzi dovuti ai sensi della legge in oggetto, si rileva che in assenza di specifica normativa di legge, simile a quella prevista nel D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698 in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici, l'ente competente al procedimento amministrativo di riconoscimento degli indennizzi in parola non è tenuto a corrispondere gli interessi legali su somme arretrate liquidate.

I benefici ex legge 210/92 hanno natura solidale e quindi non sono equiparabili alle fattispecie previste dall'art. 7 della legge n. 533/73, attinenti a materia di accessori su crediti previdenziali e/o assistenziali. Il beneficio economico di cui alla legge 210/92 non è dovuto a fronte di uno stato di bisogno dell'avente diritto né attiene al sistema della "sicurezza sociale" bensì costituisce un ristoro corrisposto nel caso in cui un soggetto abbia subito un danno, seppure incolpevole alla salute, dovuto indipendentemente da risarcimento in senso proprio che eventualmente può essere richiesto dall'interessato ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2043 del codice civile.
I crediti spettanti ai sensi della legge in parola hanno natura indennitaria, come confermato dalla Corte Costituzionale in occasione delle sentenze n. 118/1996 e 27/1998.

11. Quadro normativo di riferimento

L. 25 febbraio 1992, n. 210 (G.U. 6.3.92, n.55), successive modifiche ed integrazioni, "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati".

Norme di modifica ed integrazione della L. 210/92

D.L. 28 agosto 1995, n° 362, articolo 6 (convertito in legge L. 238/97)
Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e sanità

D.L. 1 luglio 1996, n° 344, articolo 6 (in nota al D.L. 548/96)
Modifiche ed integrazioni della L. 210/92

D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, articolo 7
Modifica e integrazione della L. 210/92

L. 20 dicembre 1996 n.641
Modifica e integrazione della L. 210/92

D.L. 4 aprile 1997, n. 92 (non convertito in legge)
Modifiche e integrazioni della L. 210/92

L. 25 luglio 1997, n. 238
Modifiche ed integrazioni al L. 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati.

L. 14 ottobre 1999, n. 362 – Articolo 3, commi 3 e 4
Interventi per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati e per la proroga del programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori.

L. 24 dicembre 2003, n. 350 (L. F. 2004) – Articolo 3, comma 145
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).

Circolari, pareri

Circolare 10 aprile 1992, n. 500. VII/AG.3/6274-bis (Ministero Sanità)
Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati; L. 210/92.

Circolare 3 maggio1994, 500 U.S./L.210/AG/3/489 (Ministero Sanità)
Liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 210/92

Parere Consiglio Superiore della Sanità 15 maggio 1996
1. Interpretazione articolo 7, comma 2 della L. 210/92.
2. Esami radiografici con mezzi di contrasto.

Circolare 26 maggio 1994, prot. 16169 (Ministero del Tesoro)
Liquidazione degli indennizzi a favore dei soggettidanneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n° 210.

Circolare 14 novembre 1996, n. 900. U.S./L.210/AG/3/6072 (Ministero sanità)
L. 210/92, Direttive alle Unità sanitarie locali in attuazione dell'articolo 7 del D.L. 23 ottobre 1996, n.548.

Decreto Sottosegretario di Stato del Ministero della Sanità del 10 giugno 1997
Indennizzo L.210/92 per soggetti con "doppia patologia"

Direttiva tecnica interministeriale Ministero della Difesa e Ministero della Sanità del 28 dicembre 1992
Procedure connesse all'erogazione dell'indennizzo previsto dalla L. 210/92.

Circolare 9 aprile 1998, n° 49 (Ministero del Lavoro)
Denuncia ai procuratori regionali presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti.

Commissione Medica Ospedaliera

D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, articolo 165 - "Commissioni mediche ospedaliere";

D.P.R. 19 aprile 1994, n. 364, articolo 6 – "Accertamenti sanitari"

Circolare 4 febbraio 1997, n. 300/97/ML-5/20 (Ministero della Difesa)
L. 210/92 – Nuovi adempimenti demandati alle C.M.O.

Sentenze Corte Costituzionale

Sentenza 15-18 aprile 1996, n. 118

Sentenza 23-26 febbraio 1998, n. 27

Sentenza 08-22 giugno 2000, n. 226

Sentenza 09 ottobre 2000, n. 423

Sentenza 20 novembre 2002, n. 476

<u>*Importo indennizzo*</u>

L. 27 maggio 1959, n. 324
Determinazione dell'importo integrativo dell'indennizzo;

L. 29 aprile 1976, n. 177
Tabella B per la determinazione della misura dell'indennizzo

D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (*)
Tabella A "Lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo",
(*) aggiornata dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834

L. 26 gennaio 1980, n° 9
Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla L. 29 novembre 1977, numero 875 (2), e dal D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (2/a).

L. 2 maggio 1984, n. 111, art. 8
Pensione o assegno privilegiato tabellare": modifica le pensioni di cui alla tab. B - L. 29 aprile 1976, n. 177

L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 8, commi 14, 15
Esenzioni dalla partecipazioni alla spesa sanitaria

L. 23 dicembre 1994, n.724, art. 1
Esenzioni dalla partecipazioni alla spesa sanitaria

Circolare 11 marzo 1996, n.13/NC – "Variazione della misura degli indennizzi, previsti dalla legge 210/92"

<u>*Trasferimento delle funzioni relative agli indennizzi L. 210/92*</u>

D. Lgs 31 marzo 1998, n° 112 (*)
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59.
(*) Ripubblicazione G.U. 21 maggio 1998)

D.P.C.M. 26 maggio 2000
Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I del D. Lgs. 31 marzo 1998, n°112.

D.P.C.M. 13 novembre 2000
Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal D. Lgs 31 marzo 1998, n° 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria DPCM 26 maggio 2000

D.P.C.M. 22 dicembre 2000
Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal D. Lgs. 31 marzi 1998, n°112, alla regione Lombardia ed agli enti locali della regione.

Accordo 8 agosto 2001
Accordo tra Governo e Regioni concernente il trasferimento delle risorse a regioni ed enti locali in materia di salute umana e sanità veterinaria. G.U. n. 208 del 7.9.2001.

DPCM 8 gennaio 2002
Rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle Regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria.

DPCM 24 luglio 2003
Rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle Regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria.

04A10198

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 14 ottobre 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2377
Yen giapponese	135,41
Corona danese	7,4376
Lira Sterlina	0,68760
Corona svedese	9,0916
Franco svizzero	1,5449
Corona islandese	87,25
Corona norvegese	8,1955
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,57600
Corona ceca	31,445
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	247,60
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6658
Lira maltese	0,4289
Zloty polacco	4,2950
Leu romeno	41244
Tallero sloveno	239,9200
Corona slovacca	40,025
Lira turca	1844400
Dollaro australiano	1,6987
Dollaro canadese	1,5534
Dollaro di Hong Kong	9,6433
Dollaro neozelandese	1,8209
Dollaro di Singapore	2,0814
Won sudcoreano	1416,67
Rand sudafricano	8,1289

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A10369

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ventipulmin»

Estratto provvedimento n. 211 del 29 settembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario VENTIPULMIN soluzione iniettabile nella confezione: flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100033012.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica Gmbh - Ingelheim - Germania rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale in Reggello (Firenze) - località Prulli n. 103/c, codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IA: modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

È autorizzata la riduzione del periodo di validità della specialità medicinale indicata in oggetto da 5 anni a 3 anni.

I lotti già prodotti non possono essere venduti dopo 3 anni dalla data di fabbricazione.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10030

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Noromectin Injection».

Estratto provvedimento n. 215 del 4 ottobre 2004

Oggetto: medicinale veterinario NOROMECTIN INJECTION - A.I.C. n. 100325.

Richiesta di immissione in commercio di una nuova confezione flacone da 1000 ml.

Procedura di mutuo riconoscimento: IR/V/0104/001/E001;

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratoire Ltd, Camlough Road, Newry (Irl Nord);

Concessionario: VAAS Industria chimica farmaceutica S.r.l. Capocolle di Bertinoro (Forlì Cesena).

È autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione: flacone iniettabile da 1000 ml - A.I.C. n. 102683051.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10028

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Poulvac IB Primer».

Estratto provvedimento n. 216 del 4 ottobre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario POULVAC IB PRIMER nelle confezioni 10 flaconi × 2500 dosi cad., 10 flaconi × 5000 dosi cad. - A.I.C. n. 101490.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia, via Nettunense - codice fiscale n. 00278930490

Oggetto del provvedimento: richiesta nuova confezione.

È autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto:

1 flacone × 2500 dosi - A.I.C. n. 101490035;

1 flacone × 5000 dosi - A.I.C. n. 101490047.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10027

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Dalmazin»

Estratto provvedimento n. 212 del 1º ottobre 2004

Medicinale per uso veterinario DALMAZIN soluzione iniettabile per bovine e scrofe.

Procedura di mutuo riconoscimento n.IT/V/05/01/IB/01.

Confezioni:

flacone da 2 ml + siringa - A.I.C. n. 101725024;

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 101725036;

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101725012;

5 flaconi da 20 ml - A.I.C. n. 101725048.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a,. con sede in via Emilia, 285 - Ozzano Emilia (Bologna) - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: variazione IB, n. 41 *a)*2 - richiesta nuove confezioni.

Si autorizza l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni:

15 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 101725051;

60 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 101725063;

10 flaconi da 10 ml - A.I.C. n. 101725075.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha efficacia immediata.

04A10029

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Advantix Spot-on»

Estratto provvedimento n. 219 del 6 ottobre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ADVANTIX SPOT-ON per cani oltre 25 Kg.

Procedura di mutuo riconoscimento: n.IT/V/0116/001/IB/001.

Confezioni:

blister 1 pipetta da 4,0 ml - A.I.C. n. 103627016;

blister 2 pipette da 4,0 ml - A.I.C. n. 103627028;

blister 3 pipette da 4,0 ml - A.I.C. n. 103627030;

blister 4 pipette da 4,0 ml - A.I.C. n. 103627055;

blister 6 pipette da 4,0 ml - A.I.C. n. 103627042.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 42 *a)*1, estensione periodo validità.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità che è ora il seguente: validità:

validità del prodotto nel sacchetto di stagnola: trentasei mesi;

validità del prodotto dopo apertura del sacchetto di stagnola: diciotto mesi (tutte le pipette devono essere utilizzate entro diciotto mesi dopo l'apertura del sacchetto di alluminio e comunque prima della data di scadenza riportata sulla pipetta).

validità della pipetta aperta: una volta aperta, l'intero contenuto della pipetta deve essere applicato sulla cute dell'animale.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha efficacia immediata.

04A10031

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili

Con decreto n. 7160 in data 1º luglio 2004 del Ministero delle politiche agricole di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2004 al registro n. 4, foglio n, 191, è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Guglionesi (Campobasso) distinto nel catasto al foglio n. 70 con mappale n. 186 (ex particella 50/p), della superficie di mq 590.

Con decreto n. 7175 in data 1º luglio 2004 del Ministero delle politiche agricole di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2004 al registro n. 4, foglio n. 192, è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Capaccio (Salerno) distinto nel N.C.T. dello stesso comune al foglio n. 50, particella n. 109, di mq 424.

Con decreto n. 7197 in data 1º luglio 2004 del Ministero delle politiche agricole di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2004 al registro n. 4, foglio n. 195, è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Chieti distinto nel N.C.T. dello stesso comune alla partita 30442 intestata al demanio pubblico dello Stato, ramo bonifica, foglio n. 17, particella n. 4879 - di mq 210.

Con decreto n. 7198 in data 1º luglio 2004 del Ministero delle politiche agricole di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2004 al registro n. 4, foglio n. 197, è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Chieti in agro di Chieti Scalo, località Madonna delle Piane, distinto nel N.C.T. dello stesso comune alla partita 25995 intestata al demanio pubblico dello Stato, ramo bonifica, con il foglio di mappa n. 17, particelle n. 4346 di mq 30 e n. 4646 di mq 20, per un totale di mq 50, non più utile ai fini della bonifica.

Con decreto n. 7225 in data 1º luglio 2004 del Ministero delle politiche agricole di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2004 al registro n. 4, foglio n. 198, è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Chieti, località Santa Filomena, distinto nel N.C.T. dello stesso comune al foglio n. 46, particella n. 4269, di mq 155.

Con decreto n. 7226 in data 1º luglio 2004 del Ministero delle politiche agricole di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2004 al registro n. 4, foglio n. 193, è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Chieti, località Fosso Paradiso, distinto nel N.C.T. dello stesso comune al foglio n. 7, particella n. 287, di mq 44.

Con decreto n. 7227 in data 1º luglio 2004 del Ministero delle politiche agricole di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2004 al registro n. 4, foglio n. 194, è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Chieti, località Madonna delle Piane, distinto nel N.C.T. dello stesso comune al foglio n. 17, particelle n. 4348 di mq 104 e n. 4299 di mq 140.

Con decreto n. 7335 in data 1º luglio 2004 del Ministero delle politiche agricole di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2004 al registro n. 4, foglio n. 190, è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Ravenna allibrato alla partita 31537 del comune di Ravenna intestata al demanio pubblico dello Stato, individuato al foglio n. 217 con mappale n. 37 di mq 12000 ricadente nel comprensorio del Consorzio di bonifica della Romagna centrale, non più utile ai fini della bonifica.

Con decreto n. 60968 in data 1º luglio 2004 del Ministero delle politiche agricole di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2004 al registro n. 4, foglio n. 196, è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Porto Tolle (Rovigo), frazione di Cà Mello, località Pradon, censito in Catasto Terreni dello stesso comune nella partita n. 1620, al foglio n. 48 con le particelle n. 141 di mq 296 e n. 142 di mq 210, nonché al foglio n. 50 con le particelle 208 di mq 50 e 207 di mq 300, per una consistenza complessiva di mq 856, non più utile ai fini della bonifica.

Da 04A10084 a 04A10092

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401246/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizion e)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 1 0 1 9 *

€ 0,77